

PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI ANDALO

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019 2021

Art. 39 - L.P. 4 agosto 2015 n. 15

NORME DI ATTUAZIONE

LUCA ECCHELI - ARCHITETTO Via Tartarotti, 24 38068 Rovereto (Tn)
Tel 0464 480 157 - Mob. 333 8118869
Email: lucaeccheliarchitetto@gmail.com PEC luca.eccheli@archiworldpec.it

ARCHITETTO MICHELE GAMBERONI Tel 0464 753400 – Mob. 349.8526416
TECNOPLANGROUP SRL – Piazzale San Giorgio 2/D – 38068 Rovereto (TN)
Email: info@tecnoplangroup.it PEC mail@pec.tecnoplangroup.it

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

Rovereto Agosto 2019 Andalo, novembre 2021 — Prima Adozione Rovereto Febbraio 2020 — Adozione Definitiva Rovereto Gennaio 2021 — Adeguamento Verbale Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio Prot. 4874 di data 12.11.2020

INDICE

TITOLO I - IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE	9
Art. 1 – Finalità del Piano Regolatore Generale	9
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale	11
Art. 3 – Attuazione del Piano Regolatore Generale	12
Art. 4 – II PUP 2007 e le Invarianti	12
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE E DEFINIZIONI DEI METODI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI	
Art. 5 – Divisione del territorio comunale	13
Art. 6 – Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/68	13
Art. 7 – Elementi geometrici e metodi di misurazione	14
Art. 8 – Grandezze, simboli, indici e criteri di misurazione e altre definizioni	15
Art. 9 – Disciplina delle distanze del P.R.G.	15
TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI	16
Art. 10 – Manufatti e Costruzioni accessorie - Volumi tecnici - Abbaini - Legnaie	16
Art. 11 – Definizione delle categorie di intervento e degli interventi ammissibili	18
Art. 12 – Utilizzazione degli indici	18
Art. 13 – Insediamenti storici del P.R.G	19
Art. 14 – Modalità di attuazione del P.R.G	19
Art. 15 – Piani attuativi	19
Art. 16 – Centro storico isolato	20
Art. 17 – Permessi di costruire convenzionati e Schede Normative	20
TITOLO V – ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE	24
Art. 18 – G1 - Aree di tutela ambientale	24
Art. 19 – G2 - Rischio geologico, idrogeologico e valanghivo	24
Art. 20 – G3 - Acque pubbliche e rispetto fluviale	25
Art. 21 – G4 - Area di protezione dei Laghi	25
Art. 22 – G5 - Area di difesa paesaggistica	25
Art. 23 – G6 - Parco Naturale Adamello Brenta – Z.S.C. Dolomiti di Brenta	26
Art. 24 – G7 - Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004	27
Art. 25 – G8 - Aree e siti di tutela archeologiche	27
TITOLO VI – INSEDIAMENTI STORICI COMPATTI ED EDIFICI STORICI ISOLATI	30

P	Art. 26 – Finalità	30
P	Art. 27 – Centri e nuclei antichi – Insediamento storico	30
P	Art. 28 – Aree interne all'insediamento storico	30
DEFIN	NIZIONE DEGLI INTERVENTI	31
F	Art. 29.1 – Manutenzione ordinaria	31
F	Art. 29.2 – Manutenzione straordinaria	32
F	Art. 30 – R1 - Restauro	33
F	Art. 31 – R2 - Risanamento conservativo	34
F	Art. 32 – R3 - Ristrutturazione edilizia	36
A	Art. 33 – R4 - Sostituzione edilizia	39
A	Art. 34 – Demolizione e ricostruzione degli edifici incongrui	39
F	Art. 35 – R6 - Demolizione	40
F	Art. 36 – R7 - Ricostruzione	40
F	Art. 37 – Area soggetta a piano di recupero edilizio	41
F	Art. 38 – Comparti edificatori	42
INTER	RVENTI SU AREE INEDIFICATE	42
F	Art. 39 – Area di pertinenza	42
F	Art. 40 –Edifici accessori	43
A	Art. 41 – Viabilità locale	44
INTER	RVENTI SULLE AREE SPECIALI	45
F	Art. 42 – Zona di Rispetto storico, ambientale e paesistico	45
F	Art. 43 – Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici in centro storico	46
F	Art. 44 – Parcheggi pubblici e privati in centro storico	46
ATTU	AZIONE DEGLI INTERVENTI	46
F	Art. 45 – Modalità per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici	46
F	Art. 46 – Ampliamenti volumetrici in fascia di rispetto cimiteriale	47
P	Art. 47 – Ampliamenti volumetrici sempre ammessi	47
TITOI	LO VII – ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALI	.48
F	Art. 48 – Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	48
A	Art. 49 – Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalente destinazio residenziale	
A	Art. 50 – Zone B1 - Residenziali sature	51
F	Art. 51 – Zone B2 - B3 – B4 - Residenziali di completamento	52
F	Art. 52 – Zone B5 Residenziali con ampliamento puntuale	54

Art. 53 — Verde privato	.54
Art. 54 – Zone C1 - Residenziali di nuova espansione	.55
Art. 54.1 - Norme e prescrizioni puntuali	.56
Art. 55 - Piani di Lottizzazione	.56
PL 1 - Pian Castello	.56
PL 4 - Area residenziale turistica	.56
Art.56 - Vincolo di edilizia residenziale per "prima casa"	.58
Art. 57- Zone C2 - Aree soggette a riqualificazione urbana	.58
PR3 - Loc. "Toscana"	.58
TITOLO VIII – SERVIZI	60
Art. 58 – Zone F1 - Attrezzature e servizi pubblici	.60
Art. 59 – Zone F2.1 - Impianti sportivi	.61
Art. 60 – Zone F2.2 - Verde pubblico attrezzato	.61
TITOLO IX - ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE	63
Art. 61 –Aree D3.1 Ricettive e alberghiere	.63
Art. 62 – Zone TR – Attrezzature Turistico Ricettive	.64
Art. 63 – Zone D3.2 per la ricezione turistica all'aperto e soggiorni socio educativi Campeggio	
Art. 64 – Zone D3.4 - Aree sciabili e sistemi piste e impianti	.65
Art. 64.1 Accessi e parcheggi a servizio delle aree sciabili	.66
TITOLO X - ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	67
Art. 65 – Zone D2.1 - Aree produttive di interesse locale L	.67
Art. 66 – Zone D2.2 – Aree Commerciali specializzate S	.68
Art. 67 – Zone D2.3 – DEP (stralciato)	.69
TITOLO XI - ZONE AGRICOLE	69
Art. 68 – Norme comuni	.69
Art. 69 – Zone E1 - Aree agricole di pregio	.70
Art. 70 – Zone E2 – Aree agricole PUP art. 37	.71
Art. 71 – Zone E3 - Aree agricole di rilevanza locale	.72
Art. 72 – Zone E4 – Area a Bosco	.72
Art. 73 – Zone E5 – Area a Pascolo	.73
Art. 74 – Zone E8 – Verde di protezione	.74
TITOLO XII - ZONE PER INFRASTRUTTURE	75
Art. 75 – Viabilità	.75

	Tabella A – Dimensionamento delle strade di progetto	.77
	Art. 76 – G8 - Fasce di rispetto stradale	.77
	Art. 77 – F3.2 - Parcheggi pubblici - Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali	.80
	Art. 78 – F4.1 - Attrezzature tecnologiche	.81
	Art. 79 – Discariche inerti locali	.81
	Art. 80 - G9 - Area di rispetto degli impianti di depurazione	.82
	Art. 81 – G10 - Area di rispetto cimiteriale	.82
	Art. 82 – F4.2 - Elettrodotti - Metanodotti - Linee telefoniche	.82
	Art. 83 – F4.3 - Eliporti	.83
TITO	OLO XIII – NORME PARTICOLARI	83
	Art. 84 – Vincolo di inedificabilità decennale	.83
	Art. 85 – Dotazione di parcheggi a servizio dei fabbricati	.84
	Art. 86 – Tutela dagli inquinamenti	.84
	Art. 86 – Norme transitorie e finali	.86
	Art. 87 – Deroga	.86
TITO	OLO XIV – URBANISTICA COMMERCIALE	87
	Art. 88- Disciplina del settore commerciale	.87
	Art. 89 – Tipologie commerciali e definizioni	.87
	Art. 90 – Localizzazione delle strutture commerciali	.87
	Art. 91 – Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	.88
	Art. 92- Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	.88
	Art. 93 – Attività commerciale all'ingrosso	.89
	Art. 94 – Spazi di parcheggio	.89
	Art. 95 – Altre disposizioni	.90
	Art. 96 – Recupero e riqualificazione di insediamenti storici	.90
	Art. 97 – Ampliamenti delle strutture di vendita esistenti	.90
	Art. 98 – Valutazione di impatto ambientale	.91
TITO	OLO XV – TUTELA GEOLOGICA IDROLOGICA E VALANGHIVA	92
	Art. 99 – Carta di sintesi geologica e Carta delle risorse idriche	.92
	Art. 100 – Area a controllo sismico	.92
TITO	OLO XVI – TUTELA AMBIENTALE	93
	Art. 101 – Criteri generali di tutela ambientale	.93
	Art. 102 – Criteri di tutela ambientale nell'ordinaria manutenzione	.95
	Art. 103 – Criteri di tutela ambientale nella straordinaria manutenzione	.95

Art. 104 – Criteri di tutela ambientale nelle aree residenziali96
Art. 105 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per attività produttive96
Art. 106 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per cave e discariche97
Art. 107 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per impianti tecnologici urbani97
Art. 108 – Criteri di tutela ambientale nelle aree agricole98
Art. 109 – Criteri di tutela ambientale per area di rispetto storico, ambientale e paesistico99
Art. 110 – Criteri di tutela nelle aree assoggettate a tutela degli insediamenti storici99
Art. 111 – Criteri di tutela ambientale nelle aree a pascolo99
Art. 112 – Criteri per il recupero e la tutela dei percorsi storici e tracce della sistemazione agraria100
Art. 113 – Criteri di tutela ambientale nelle aree a bosco101
Art. 114 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per la viabilità e gli spazi pubblici 101
Art. 115 – Criteri di tutela ambientale nelle aree di protezione dei corsi d'acqua102
ALLEGATO 1 – MANUFATTI E COSTRUZIONI ACCESSORIE103
Allegato A.1 – Manufatti e costruzioni accessorie - Art. 10103
ALLEGATO 2 - ANAGRAFE DEI SITI OGGETTO DI BONIFICA106
Appendice - Note107

TITOLO I - IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1 – Finalità del Piano Regolatore Generale

- 6. In rapporto alle politiche provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale, concorre a perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
 - d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
 - e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.
- 7. In relazione alle precitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio comunale, a dettare prescrizioni volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione:
 - dell'identità culturale del comune di Andalo mediante la valorizzazione delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali ed antropiche (biotopi - aree archeologiche - ecc.);
 - dell'integrità fisica del territorio comunale;
 - della dignità umana nel vivere civile, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico e residenziale.
- 8. Le norme del P.R.G. stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili e gli eventuali divieti.
- 9. La Variante 2019 al P.R.G è stata elaborata secondo le disposizioni della Piano Urbanistico Provinciale e dell'art. 24 della L.P 4 agosto 2015, n. 15. I contenuti del P.R.G. sono i seguenti:
 - a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
 - b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo:

9

- c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
- d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute nella L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nel Titolo III delle presenti norme di attuazione;
- e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 77della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
- f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dal Titolo V della L.P. 4 agosto 2015, n.15;
- g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
- h) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
- i) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
- j) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;
- k) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.
- 10. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie le presenti norme richiamano, anche in forma abbreviata, le seguenti disposizioni ed atti di valenza sovraordinata, ai quali occorrerà riferirsi e le quali prevalgono sempre sulle disposizione comunali, nel caso di contrasto o di adeguamenti ed aggiornamenti successivi all'entrata in vigore del presente documento:
 - Legge Urbanistica Provinciale Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".¹
 - Ex legge urbanistica
 Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio (legge urbanistica provinciale)" e successive modifiche ed integrazioni.
 - Piano Urbanistico Provinciale (PUP) o Norme di Attuazione del PUP (Nda)
 Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge provinciale 27 maggio 2008, n.
 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" con Allegato B Norme di Attuazione.

- Regolamento attuativo o DPP 18-50/Leg/2010
 Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1" e succ. mod. ed int.
- DPP 8-40/Leg/2010
 Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari" e succ. mod. ed int.
- Codice dell'urbanistica
 Raccolta coordinata delle norme e disposizioni attuative (leggi, regolamenti,
 delibere) in materia urbanistica operanti sul territorio della provincia autonoma di
 Trento;
- REC Regolamento Edilizio Comunale;
- CSP Carta di sintesi della pericolosità;
- REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE RUEP Regolamento in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale

- 1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario, pubblico o privato
- 2. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale del Comune di Andalo, i seguenti elaborati e documenti:
 - Relazione tecnica illustrativa con Rendicontazione urbanistica;
 - Norme di Attuazione;
 - Sistema ambientale: Cartografie in scala 1:2.000 (Tav. A.1) e 1:5.000(Tav. A.2);
 - Sistema insediativo: Cartografie in scala 1:2.000 (Tav. B.1) 1:5.000 (Tav. B.2);
 - Insediamento storico: Cartografie in scala 1:1.000 Tav IS1, Schedatura edifici, Prontuario tipologico;
- Le norme di attuazione contengono i criteri di tutela paesaggistica applicabili negli ambiti esterni alle aree di tutela ambientale del PUP ed all'interno del perimetro degli insediamenti storici e manufatti storici isolati.
- 4. A completamento delle norme di tutela paesaggistica dell'insediamento storico per quanto non riportato nelle presenti norme, costituisce supporto di indirizzo la norma contenuta negli "Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici " allegati alla Delibera di Giunta Provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992.
- Nel caso di divergenze fra i diversi documenti di piano prevalgono le disposizioni normative ed i contenuti delle schede di dettaglio rispetto alle rappresentazioni

grafiche. Fra le tavole grafiche prevalgono i contenuti delle rappresentazioni a scala di maggior dettaglio.

Art. 3 – Attuazione del Piano Regolatore Generale

- II P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto disciplinato dal Titolo IV della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, oltre alle presenti norme di attuazione come definito dalla legge urbanistica provinciale e attraverso la pianificazione attuativa qualora prevista dai documenti del PRG o prevista dalla normativa sovraordinata.
- 2. .II P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi ai sensi di quanto previsto Titolo II dal capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
- La formazione dei piani attuativi è disciplinata dagli articoli 49 e 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dalle disposizioni del Titolo II del Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
- 4. Oltre agli ambiti di lottizzazione individuati nel P.R.G. si ha "lottizzazione" ogniqualvolta si abbia di mira l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
- 5. Nel caso in cui l'autorità sindacale rilevi l'assenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, potrà subordinare l'intervento richiesto a preventivo piano di lottizzazione anche in assenza delle previsioni di piano di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le disposizioni generali fissate con gli artt. 49, 50 e 51 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.

Art. 4 - II PUP 2007 e le Invarianti

- 1. Il PUP 2007, approvato con Legge Provinciale n. n.5 del 27 maggio 2008, individua con l'articolo 8 una serie di Invarianti per le quali valgono norme preventive di tutela, prevalenti rispetto alle indicazioni del PRG. Dette invarianti sono costituite da:
 - a) Elementi geologici e geomorfologici (vedasi allegato D del PUP);
 - b) La rete idrografica costituita dall'intero sistema delle acque superficiali e sotterranee e dai ghiacciai;
 - c) Le aree agricole di pregio, come richiamato al successivo articolo 81 bis;
 - d) Le zone della rete "Natura 2000" che per Andalo sono costituite dall'area del Parco Adamello-Brenta;
 - e) I paesaggi rappresentativi (vedasi allegato D del PUP);
- 2. Dette invarianti, come riportate nelle cartografie del PUP, dovranno essere tutelate secondo le norme di attuazione del PUP stesso.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE E DEFINIZIONI DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

Art. 5 – Divisione del territorio comunale

- Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio comunale, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie del sistema insediativo, del sistema ambientale e dell'insediamento storico.
- 2. Le zone si suddividono in:
 - A Zone insediative storiche: centro storico, edifici e manufatti storici isolati, edifici del patrimonio edilizio montano;
 - B Zone prevalentemente residenziali sature e di completamento;
 - C Zone prevalentemente residenziali di nuovo insediamento;
 - D Zone produttive e commerciali;
 - E Zone agricole;
 - F Zone per servizi ed attrezzature pubbliche e sistema della mobilità;
 - G Aree di tutela e protezione (vincoli);
- Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
- 4. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano dove opportuno ed in particolari zone i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 6 – Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/68

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore generale e lo zooning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 viene definita la seguente tabella:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale	N.d.A.
Zone A	Insediamento Storico compatto ed Edifici storici sparsi	Titolo VI
Zone B	Zona residenziale satura Zone residenziali di completamento Zone a verde privato	Art. 50 Art. 51 Art. 53
Zone C	Zone residenziali di nuova espansione Zone ricettive alberghiere Esercizi pubblici Zone commerciali	Art. 54 Art. 59 Art. 60 Art. 64
Zone D	Aree artigianali Area artigianale di deposito	Art. 63 Art. 65
Zone E	Zona di rispetto storico, ambientale e paesistico Zone agricole di pregio Zone agricole PUP art. 37 Zone agricole locali Zone boschive e forestali Zone a pascolo Zone ad elevata integrità Zone a verde di protezione	Art. 42 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73
Zone F	Zone per attrezzature e servizi pubblici Zone per impianti sportivi Zone a verde pubblico attrezzato Viabilità e parcheggi Zona a campeggio e area sosta camper Aree sciabili piste ed impianti Aree per miglioramenti viari	Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 61 Art. 62 Art. 91

Ogni riferimento normativo del presente titolo alle Zone A, B, C, D, E, F verrà applicato alle zone corrispondenti del PRG.

Art. 7 – Elementi geometrici e metodi di misurazione

- Le presenti norme risultano adeguate alla normativa provinciale in vigore al momento della adozione della variante. Ogni successiva modifica della normativa provinciale prevarrà sulle presenti norme qualora le stesse non risultino conformi. Continueranno ad applicarsi le norme del presente PRG per le parti non disciplinate dalla normativa provinciale.
- 2. Ai fini della definizione degli elementi geometrici e dei rispettivi criteri di misurazione. si rinvia all'art 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 8 – Grandezze, simboli, indici e criteri di misurazione e altre definizioni

 Per la definizione dei simboli, le grandezze e le modalità di misurazione degli elementi geometrici architettonici ed edili si rinvia all'art. 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 9 – Disciplina delle distanze del P.R.G.

- II P.R.G. del Comune di Andalo, secondo quanto previsto dagli articoli 59 e 121 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010 e ss.mm. in riferimento:
 - a. alle distanze minime tra edifici;
 - b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
- 2. Alle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 corrispondono le destinazioni d'uso urbanistiche previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano regolatore generale.
- 3. In materia di distanze dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'art. 61 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 relativo alle fasce di rispetto stradali.

15

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 10 – Manufatti e Costruzioni accessorie - Volumi tecnici - Abbaini - Legnaie

Costruzioni accessorie : definizione e limiti

- 1. Si definiscono costruzioni accessorie le piccole strutture pertinenziali degli edifici destinate esclusivamente a legnaia (per le aree residenziali e produttive) o deposito attrezzi (per le attività agricole). Al fine di garantire il principio della pertinenzialità i manufatti accessori possono essere realizzati alla distanza massima di 20 metri dall'edificio servito.
- 2. Le costruzioni accessorie pertinenziali non costituiscono volume urbanistico e sono da considerare agli effetti edilizi ed urbanistici "manufatti precari", e pertanto non accatastabili. La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione. A funzione esaurita la legnaia va demolita e ripristinata la situazione urbanistica preesistente.

Costruzioni accessorie all'interno degli insediamenti storici

- Nelle aree di pertinenza degli edifici interni ai perimetri degli insediamenti storici è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie pertinenziali esclusivamente per uso legnaia.
- 2. Le dimensioni e la struttura dovranno rispettare i seguenti limiti:
 - Forma: rettangolare
 - Posizione: Addossata o isolata
 - Dimensione massima: 20 mg
 - Altezza massima: 3,00 m a metà falda;
 - Pendenza delle falde dal 35% al 45%
 - Materiale: Legno per la parte strutturale, manto di copertura in coppi, tegole in cemento antichizzate o in lamiera;
 - Tamponamento laterale: assito semipieno;
 - Sporgenza gronde: laterale 60 cm, frontale 100 cm.
 - Distanze: distanza dagli edifici De 3,00 m., distanza dai confini Dc 1,50 m.
- 3. Nell'allegato A.1, delle presenti norme sono riportati gli schemi tipologici di riferimento. La scala grafica e il dimensionamento delle strutture sono indicative e non vincolanti, ma dovranno essere rispettate le proporzioni e le modalità compositive.

Costruzioni accessorie nelle aree residenziali, commerciali e produttive.

- Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG del 21 settembre 2005 possono essere realizzate costruzioni accessorie pertinenziali esclusivamente per uso legnaia.
- 2. Le dimensioni e la struttura dovranno rispettare i seguenti limiti:

Forma: rettangolare

Posizione: Addossata o isolataDimensione massima: 20 mg

Altezza massima: 3,00 m a metà falda;

Pendenza delle falde dal 35% al 45%

- Materiale: Legno per la parte strutturale, manto di copertura in coppi, tegole in cemento antichizzate o in lamiera;
- Tamponamento laterale: assito semipieno;
- Sporgenza gronde: laterale 60cm, frontale 100 cm.
- Distanze: distanza dagli edifici De 3,00 m., distanza dai confini Dc 1,50 m.

Costruzioni accessorie nelle aree residenziali, commerciali ed alberghiere

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici in aree residenziali, commerciali ed alberghiere possono essere realizzati, con le caratteristiche di costruzioni accessorie a carattere pertinenziale, dei pergolati in legno (o con struttura metallica) di forma rettangolare con copertura scorrevole in tela o altro materiale. Il pergolato potrà avere una superficie massima di mq. 20 (per le aree residenziali e commerciali) e di mq. 40 (per le aree alberghiere).

Manufatti accessori all'interno delle aree agricole

1. Nelle aree agricole sono ammessi i manufatti accessori come definiti all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari" nel rispetto delle indicazioni tipologiche riportate nell'allegato A.1 e con i limiti previsti per le aree di protezione paesaggistica prevista dall'articolo 22 delle presenti norme.

Volumi tecnici

 Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quelle parti degli impianti che, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, non possono trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

Opere d'infrastrutturazione

1. La disciplina prevista dal presente Piano per le singole zone non esclude la realizzazione d'opere d'infrastrutturazione del territorio, purché non in contrasto con il

disegno complessivo del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico Provinciale, ferma restando la necessità di specifiche perizie nelle aree a rischio geologico e idrogeologico, aree di controllo geologico e valanghivo, zone di protezione di pozzi e sorgenti selezionate;

Abbaini

1. E' consentita la realizzazione d'abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione e l'illuminazione dei sottotetti a fini abitativi e/o deposito. Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio. Nei casi in cui tali volumi fossero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre aperture in falda tetto.

Art. 11 – Definizione delle categorie di intervento e degli interventi ammissibili

Modalità di intervento sugli edifici esistenti

- 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti dalla legge urbanistica provinciale all'art. 77.
- Per gli interventi degli edifici rientranti nell'insediamento storico (catalogati) il PRG precisa le modalità operative ed i criteri di tutela storica e paesaggistica.

Art. 12 – Utilizzazione degli indici

- 1. L'utilizzazione di una determinata area, sulla base del proprio indice di edificabilità, fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, totale o parziale. Interventi successivi sull'area per la realizzazione di nuovi volumi o ampliamento di quelli esistenti, devono tenere conto dei precedenti vincoli, evidenziando l'area di pertinenza asservita alla costruzione esistente, ed individuando l'area libera dal vincolo che potrà essere oggetto di un nuovo intervento. Nel caso di ampliamento o impossibilità ad individuare la specifica area di pertinenza, il vincolo di inedificabilità può essere calcolato in percentuale equamente distribuito su tutta l'area.
- 2. Ogni qualvolta, al fine di determinare la S.U.N. consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie del lotto/superficie utile netta e superficie libera / superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia
- 3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. (2005) determinano un vincolo di inedificabilità sulle aree libere di pertinenza fino al raggiungimento dei valori fissati dal presente piano. Tale asservimento può comunque essere applicato solo alle aree di

pertinenza del fabbricato risultanti o dalle norme in vigore all'atto del rilascio della concessione edilizia, o per gli edifici precedenti il 1967, per l'area di pertinenza risultante dal frazionamento ed accatastamento. L'asservimento permane anche in caso di successivo frazionamento e/o cessione di dette aree. Negli elaborati tecnici relativi ad interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento, dovrà essere sempre contenuta la documentazione necessaria ad individuare lo stato della proprietà per l'area in oggetto e per quelle contigue alla data di adozione del P.R.G.

4. Negli elaborati tecnici relativi a piani attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in edificiali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.

Art. 13 – Insediamenti storici del P.R.G.

- 1. Per la parte riguardante il centro storico del P.R.G. è stato previsto l'adeguamento al P.U.P. ed il recepimento dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta Provinciale n. 20116 dd. 30.12.1992 ai sensi della legge urbanistica provinciale.
- 2. La cartografia del P.R.G. riporta con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici per le quali valgono le indicazioni di dettaglio contenute nell'apposito piano generale tutela insediamenti storici alla scala specifica.

Art. 14 – Modalità di attuazione del P.R.G.

- II P.R.G. del Comune di Andalo si applica integralmente al territorio comunale ad esclusione della porzione ricadente all'interno del Parco Adamello Brenta ove si applica il Piano del Parco.
- 2. L'applicazione del Piano regolatore generale avviene nel rispetto delle presenti norme e nel rispetto delle norme dei piani preordinati e sovraordinati al PRG stesso.
- 3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Piano regolatore generale si applicano le norme provinciali e statali in materia.

Art. 15 – Piani attuativi

- La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi previsti dagli artt. 55 e 57. Essi richiedono una progettazione urbanisticaedilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire.
- Qualora entro 10 anni dall'entrata in vigore della variante al PRG che li ha introdotti i piani non trovassero attuazione, le previsioni urbanistiche decadranno ai sensi di quanto disposto dalla legge urbanistica provinciale. All'interno degli ambiti dei piani attuativi scaduti sui fabbricati esistenti potranno essere attivati esclusivamente

interventi di manutenzione ordinaria, mentre per gli spazi liberi si prevedono opere di bonifica ambientale escludendo interventi edificatori di qualsiasi tipo entro e fuori terra. Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

- 3. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti nel P.R.G. sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione del volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici. È ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive relative alle categorie di intervento consentite sugli edifici esistenti contenute nei singoli piani attuativi.
- 4. Per i piani attuativi previsti dal presente PRG, ove non è specificata l'iniziativa pubblica o privata, sono ammesse entrambe le fattispecie. Nel caso di piani misti pubblico/privati le procedure di adozione e attuazione dovranno seguire le disposizioni in materia di piani attuativi di iniziativa pubblica.

Art. 16 - Centro storico isolato

- Le tavole del piano riportano alcuni casi puntuali di edifici storici esterni al perimetro dell'insediamento storico compatto individuato dal PUP.
- Per questi edifici si applicano gli stessi criteri di recupero dell'insediamento storico sulla base delle categorie di intervento indicate nelle schede di catalogazione e progetto.

Art. 17 – Permessi di costruire convenzionati e Schede Normative

- 1. Le tavole del PRG individuano le aree soggette a a Permesso di costruire convenzionato di cui all'art.84 della L.P 4 agosto 2015, n. 15.
- 2. Le modalità di realizzazione delle opere previste e di cessione e/o costituzione di vincoli ad uso pubblico delle aree e previste in cessione sono regolate da apposita convenzione, che potrà prevedere anche garanzie fideiussorie a carico del concessionario su modello delle convenzioni di lottizzazione. Detta convenzione dovrà essere sottoscritta prima di dar corso all'intervento edilizio. Per la stessa, quando non riguarda un piano di lottizzazione, si prevede la semplice registrazione senza obbligo di trascrizione all'ufficio tavolare.

- 3. L'istituto del Permesso di costruire convenzionato potrà essere applicato anche ai casi non esplicitamente descritti ai commi successivi nel rispetto della normativa provinciale.
- 4. In particolare per le seguenti zone di intervento vengono indicate le seguenti prescrizioni di progettazione convenzionata:

1 - PC1 – Località Monego – Località Reverse.

In cartografia sono individuati con il PC1 due diversi ambiti: parte delle pp.ff. 1100 e 1101 della p.f. 1102 di proprietà privata e parte della p.f. 393 di proprietà del Comune di Andalo. Sul sedime individuato in cartografia sarà possibile realizzare un edificio da destinare a prima casa del richiedente ai sensi dell'art. 56. Gli indici urbanistici sono quelli definiti dal comma 3 dell'art. 54.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi previsti sul sedime delle pp.ff. 1100 e 1101 della p.f. 1102 come previsto dal comma 8 dall'art. 112 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 ,è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione dell'area boschiva individuata per la compensazione dell'area agricola di pregio come previsto dalle norme di attuazione del PUP;
- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e il Comune Andalo proprietario della p.f. 393 con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune di Andalo.

2 - PC2 - Via Paganella e Via Clamer.

Nell'ambito individuato in cartografia si applicano i seguenti indici:

- Uf pari a 0,45 mq./mq.;
- N. di piani 3;
- Altezza massima del fronte 9,00 ml;
- Altezza massima dell'edificio 9,50 ml.

Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere, entro il termine massimo di sei mesi dal suo rilascio, la realizzazione del potenziamento della viabilità locale compreso il marciapiede su Via Clamer e la cessione gratuita del residuo della p.f. 1200/1 da destinare a spazi pubblici.

3 - PC3 - Le Val

La realizzazione dell'intervento di nuova costruzione, con vincolo di edilizia residenziale per "prima casa" di cui all'art. 56, è subordinata alla cessione e realizzazione del potenziamento della viabilità e marciapiede prospicienti l'area di intervento.

Nell'ambito individuato in cartografia si applicano i seguenti indici:

- S.U.N. max 240 mq.;
- N. di piani 3;
- Altezza massima del fronte 8,00 ml;
- Altezza massima dell'edificio 8,50 ml.

4 - PC4 – Località Monego

In cartografia sono individuati con il PC4 due diversi ambiti (la p.ed. 660 e la p.f. 1095/1) divisi dalla strada pubblica p.f. 3128/2.

L'intervento a carattere unitario dovrà prevedere la sistemazione della strada comunale mediante la modifica dell'attuale tracciato che dovrà interessare il sedime della p.ed. 660 di proprietà privata. Il progetto sarà valutato dall'Amministrazione comunale e potrà prevedere anche una permuta tra le aree private e l'attuale sedime della p.f. 3128/2. È ammessa la realizzazione degli edifici ad una distanza di ml. 3.50 dalla viabilità locale.

Il progetto dovrà anche prevedere la demolizione dell'attuale p.ed. 660 con la possibilità di collocare la S.U.N. attuale, incrementata del 50%, sul sedime della p.ed. 754 che potrà essere sommata alla S.U.N. espressa dalla p.ed. 754 in finzione dell'Uf previsto dal P.R.G. I nuovi edifici a carattere residenziale dovranno essere destinati alla prima casa.

5 - PC5 - Via Le Val

Il permesso di costruire convenzionato PC5 dovrà prevedere la progettazione unitaria del fronte strada della P.Ed. 420 con la possibilità di ampliamento dell'edificio attuale sul sedime del piano interrato fino ad una distanza di m. 2 dall'attuale marciapiede. La convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita dell'area in parte già interessata dal marciapiede.

6 - PC6 - Via Paganella

La realizzazione dell'intervento di nuova costruzione è subordinata alla cessione e realizzazione dell'allargamento degli incroci a monte e a valle del lotto e del marciapiede di raccordo interno. La SUN dell'edificio esistente è ricompresa nella SUN complessiva ammessa dal PRG.

Schede Normative:

SN 1 Area per campeggio mobile in località Maso Ghezzi.

Si tratta di un'area destinata al campeggio estivo (per es. campo scout) ad uso di gruppi associati con uso congiunto delle attrezzature di servizio (colonie estive, scout, e simili). Sono vietati parcheggi per caravan, roulotte o installazioni di case mobili. L'area deve essere servita da adeguati collegamenti fognari delle acque nere, ed essere dotate dei servizi primari quali fornitura di acqua potabile e di energia elettrica. Non sono ammesse opere viabilistiche all'interno dell'area o recinzioni di piazzole. E'

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

ammessa la realizzazione di strutture temporanee di limitate dimensioni per ospitare servizi igienici primari sbarrierati (max 12 mq,) guardiola (max 10 mq) e deposito attrezzi (max 15 mq). Tutte le strutture dovranno essere realizzate seguendo le tipologie costruttive e tipologiche dei manufatti accessori.

TITOLO V – ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

Art. 18 - G1 - Aree di tutela ambientale

- 1. Il Piano Regolatore Generale individua nella propria cartografia le aree soggette a tutela ambientale e già disciplinate dal Piano Urbanistico Provinciale, all'articolo 11.
- Per l'applicazione della disciplina di tutela e determinazione delle opere assoggettate ad autorizzazione paesaggistica, si rinvia alle norme della legge urbanistica provinciale.

Art. 19 - G2 - Rischio geologico, idrogeologico e valanghivo

- Sulle norme del PRG e sulle previsioni cartografiche prevalgono sempre i limiti e prescrizioni contenute nella Carta di sintesi della pericolosità (CSP) di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP.
- 2. Tutti gli interventi sul territorio sono soggetti alle verifiche di compatibilità idrogeologica con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP).
- 3. (stralciato con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità).
- 4. Per tutti gli altri interventi e/o trasformazioni deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni contenute al Capo IV delle norme di attuazione del PUP relative alla Carta di sintesi della pericolosità.
- 5. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi in sede di approvazione della variante 2019 al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente negli atti concessori o autorizzativi.

6. Prescrizioni puntuali:

- 6.1 All'interno dell'area destinata a attrezzature tecnologiche ogni trasformazione urbanistica è subordinata ad un'analisi relativa ai crolli rocciosi. Gli interventi dovranno inoltre salvaguardare il rio che attraversa l'area.
- 6.2 interventi sull'area sono subordinati ad uno studio che analizzi la problematicità derivante dalla instabilità idrogeologica dei siti.
- 6.3 Gli interventi sull'area dovranno tenere conto della presenza del Rio intubato che andrà comunque salvaguardato.
- 6.4 Prima di ogni intervento sull'area deve essere verificata la stabilità del fronte roccioso a monte.

Art. 20 - G3 - Acque pubbliche e rispetto fluviale

- 1. Le tavole del PRG riportano, in forma schematica sulla base catastale, le acque pubbliche ed i principali tracciati delle acque superficiali.
- 2. Per le acque pubbliche e per i terreni rientranti nel patrimonio del demanio acque pubbliche, si applica una fascia di rispetto di 10 metri per lato all'interno dei quali tutti gli interventi di trasformazione territoriale, sono regolamentati dalla L.P. 8 luglio 1976 n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 "Piano provinciale di risanamento delle acque".
- 3. Tutti gli interventi su corsi d'acqua, acque pubbliche e acque superficiali non classificate, sono comunque soggetti alle direttive della L.P. 11/2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolar quanto previsto all'art. 9 "Principi per la gestione dei corsi d'acqua", che fissa preliminarmente una fascia di rispetto di 10 metri per lato all'interno della quale gli interventi sono in ogni caso regolamentati dalla stessa legge.
- **4.** Eventuali ulteriori acque superficiali non evidenziati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.
- Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V° delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).

Art. 21 – G4 - Area di protezione dei Laghi

1. Le aree di protezione dei Laghi sono regolamentate dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale, articolo 22.

Art. 22 – G5 - Area di difesa paesaggistica

- 1. Le zone indicate dall'apposito retino, in sovrapposizione alle zone agricole, per la particolare delicatezza ambientale e paesaggistica dei luoghi che presentano caratteristiche di notevole pregio naturalistico unitamente alla notevole esposizione sulle principali visuali, hanno il vincolo della completa ed assoluta inedificabilità sia residenziale che a carattere agricolo.
- 2. Al fine della dotazione turistico-infrastrutturale della viabilità pedonale e ciclabile esistente, sono consentiti unicamente la segnaletica in legno di tipo semplice, l'arredo di eventuali area di sosta e di osservazione con panchine, fontanelle e cestini in legno.
- 3. Gli edifici esistenti alla data del settembre 2005² possono essere ristrutturati senza aumento di volume con materiali ed elementi di facciata tipici e tradizionali, con l'obbligo della eliminazione di eventuali superfetazioni degradanti.

Art. 23 – G6 - Parco Naturale Adamello Brenta – Z.S.C. Dolomiti di Brenta

- 1. Il perimetro del Parco naturale del Brenta e dell'Adamello è indicato con apposita simbologia sulla cartografia del PRG. All'interno di tale perimetro valgono le prescrizioni contenute nel Piano territoriale del Parco approvato con delibera n. 2115 di data 05/12/2014, della Giunta Provinciale.
- 2. Il Piano del Parco suddivide il proprio territorio in:
 - a) riserve integrali, ove, in considerazione dell'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l'ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a fini didattico-educativi:
 - b) riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
 - c) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico-ricreativa e sociale, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvopastorali.
 - d) riserve speciali, definite per assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonici paesaggistici, storico-antropici;
- 3. Per la zona speciale di conservazione (ZSP) denominata 'Dolomiti di Brenta" codice IT3120177 ricadente all'interno del perimetro del Parco Adamello-Brenta, si applica la specifica normativa del Piano del Parco.
- 4. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri tra le tipologie di intervento che non presentano incidenze significative come previsto dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07, emanato con D.P.P. n.50- 157/Leg d.d. 03/11/2008, vale quanto disposto dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012.

Art. 24 - G7 - Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004

- Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
- 2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento,
- 3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi degli Artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico. Tale verifica deve essere estesa anche agli elementi e ai manufatti di cui all'art. 112 delle presenti norme di attuazione.
- **4.** Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
- 5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista
- 6. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

Art. 25 – G8 - Aree e siti di tutela archeologiche

1. Si tratta di aree e siti interessati da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e

segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

2. Il PRG riporta in cartografia la perimetrazione delle aree e relative classi di tutela secondo le indicazioni della SBC-UBA della P.A.T., competente in materia di beni archeologici e sulla base di quanto riportato dalla cartografia del sistema strutturale del PUP. La Soprintendenza competente in materia di beni archeologici potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della LP 17.02.03, n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:

Tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione. Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

Tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico Comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

- 3. La cartografia del PRG riparta anche i siti archeologici con il relativo grado di tutela.
- 4. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi se del caso adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

5.	Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate
	alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche,
	impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica
	preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3
	bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del
	D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

TITOLO VI – INSEDIAMENTI STORICI COMPATTI ED EDIFICI STORICI ISOLATI

Art. 26 - Finalità

- 1. Il P.R.G. del comune di Andalo individua e disciplina gli insediamenti storici ai sensi dell'articolo della legge urbanistica provinciale.
- 2. Il PRG propone come obiettivo la protezione e la riqualificazione nonché la salvaguardia, la promozione ed il recupero dell'insediamento storico esistente sul territorio del Comune di Andalo, inteso sia come aggregato in centri e nuclei, sia come edifici e manufatti isolati sul territorio.
- **3.** Il P.R.G. si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione di tutti gli elementi costruiti e dei luoghi non edificati di rilevanza storica, ambientale o tradizionale.

Art. 27 - Centri e nuclei antichi - Insediamento storico

- Per centri e nuclei antichi si intendono quelle porzioni urbane, appositamente perimetrate, composte da volumi, spazi liberi, manufatti di interesse storico-culturale, elementi di arredo e viabilità interna, caratterizzate da una formazione di origine antica.
- 2. Gli edifici e gli elementi, presenti nei centri e nuclei antichi, vengono individuati e classificati con specifiche categorie di intervento. Le categorie di intervento definiscono le metodologie di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico garantendo la conservazione delle caratteristiche tipologiche.

Art. 28 - Aree interne all'insediamento storico

- 1. Vengono individuate dal P.R.G. come aree inedificate sia le aree libere che ricadono all'interno del perimetro di centro o nucleo antico, sia le aree esterne particolarmente ssignificative per il notevole interesse ambientale e tradizionale che rivestono. Esse sono suddivise in:
 - a) Aree di pertinenza private
 - Cortili;
 - Orti e giardini.
 - b) Servizi Pubblici
 - Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - Area cimiteriale.

- c) Spazi Pubblici
 - Parcheggi pubblici;
 - Aree libere ad uso pubblico: viabilità, piazze ed aree pedonali.
- d) Aree di Tutela e Fasce di rispetto
 - Area di tutela storico-artistica;
 - Area di rispetto storico ambientale paesistico;
- 2. Le aree inedificate interne al centro storico sono individuate dal PRG e consistono negli spazi liberi-che rivestono particolare significato nel contesto urbano per il loro valore ambientale o tipologico tradizionale. Tra queste ci sono i parchi e giardini, le pertinenze di edifici pubblici o di uso collettivo e i cimiteri; si caratterizzano per la presenza di masse arboree o sistemazioni a verde, di selciati o pavimentazioni.
- 3. Le aree di pertinenza, disciplinate dai commi 2 e 3 dell'art. 39 delle Nta, sono quelle aree libere, interne ai centri e nuclei antichi, pavimentate o meno, che non hanno caratteristiche di pregio. Sono assimilate a queste gli orti e i fondi agricoli eventualmente inclusi nelle perimetrazioni suddette.
- **4.** Viabilità e spazi di sosta sono le aree libere utilizzate per la circolazione e la sosta di veicoli e di pedoni, anche se non appositamente attrezzate a tale scopo.
- 5. Il P.R.G. individua sulle cartografie la distinzione fra le diverse zone riportato in cartografia su base catastale, potrà essere adeguata allo stato reale dell'uso del suolo consolidato sulla base di un rilievo dettagliato delle aree.
- **6.** Le presenti norme, oltre a stabilire le azioni di salvaguardia e valorizzazione, definiscono, laddove indicato dalle cartografie, i modi di utilizzo e le destinazioni d'uso delle aree inedificate.
- 7. Le aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono le aree, esterne ai perimetri di centro e nucleo antico, che per motivi di urbanistici, visuali panoramiche, di carattere paesaggistico e per il particolare rapporto tra uomo e natura che le connotano, sono meritevoli di azione di salvaguardia. Per tali aree si applicano le norme del successivo articolo 42.

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 29.1 - Manutenzione ordinaria

- 1. Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali.
- 2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:

2.1 Opere esterne:

- manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
- riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, graticci, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviale, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle;

2.2 Opere interne:

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
- riparazione di infissi e pavimenti;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- 3. L'intervento di manutenzione deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

Art. 29.2 - Manutenzione straordinaria

- 1. Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali, e per realizzare ed integrare i servizi igienico—sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso.
- 2. Gli interventi ammessi sono i sequenti:

2.1. Opere esterne e interne:

- sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
- rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come abbaini, ballatoi, balconi, graticci, ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc. Infissi e serramenti possono essere realizzati anche non in legno qualora verniciati in tinta unita e preferibilmente di colore bianco;
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
- consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastri, arcate, ecc.);

- rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- 3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici.

Art. 30 - R1 - Restauro

- 1. Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- 2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - 2.1. Opere esterne e interne:
 - sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario;
 - consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti);
 - rimessa in pristino, sulla base di un ricostruzione filologica e con documentazione attendibile, degli aspetti formali esterni delle facciate;
 - demolizione obbligatoria delle superfetazioni degradanti;
 - eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - nuove pareti divisorie interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (avvolti a crociera, stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni);
 - destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);

- restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, affreschi e decorazioni).
- Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturale e del Paesaggio" è prescritta l'autorizzazione preventiva della soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
- Gli edifici pubblici ed i manufatti che alla data di intervento risultano avere più di 70 anni sono da sottoporre a verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
- 3. Nell'intervento di restauro particolare attenzione va rivolta alla scelta dei materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

Art. 31 - R2 - Risanamento conservativo

- 1. Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di risanamento conservativo quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico—organizzativo iniziale.
- 2. È prescritta per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico-artistico e documentario la conservazione caratteri tipologici ed architettonici. Nel caso tali edifici abbiano subito interventi di trasformazione non rispettosi dei caratteri storici, i futuri interventi dovranno tendere al loro ripristino, tendendo ad una ricomposizione filologica dell'intero organismo edilizio.
- Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi:

3.1. Opere esterne:

- copertura: rifacimento dei manti di copertura, anche con materiali diversi dall'originale ma riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero di falde e la loro primitiva articolazione;
- abbaini e finestre: possibilità di inserire abbaini e finestre in falda per gli spazi del sottotetto recuperati ai fini abitativi rispettando gli ordini compositivi di facciata, mantenendo la continuità dello sporto di gronda;
- balconi, ballatoi, graticci e collegamenti verticali esistenti: rifacimento con tecniche tradizionali con possibilità di lievi modifiche compatibili con la tipologia edilizia;
- tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuove aperture;
- fori: modifiche ai fori o al sistema della forometria, solo se motivato da esigenze abitative o distributive, purché le modifiche non alterino i contorni originali in pietra, mantenendo sempre fede alla tipologia dell'edificio e alle caratteristiche costruttive tradizionali degli elementi compositivi;

 collegamenti verticali: rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali.

3.2. Opere interne:

- solai: lievi modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni (balconi, ballatoi, graticci) e con il mantenimento di eventuali volte;
- scale: rifacimento preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e possibile l'inserimento di nuovi collegamento verticali interni a servizio degli spazi recuperati con materiali e tecniche tradizionali; è possibile l'inserimento di nuovi collegamenti verticali con ascensori nel rispetto degli elementi architettonici significativi; E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori) collocando tali strutture nelle parti ove si possa garantire la migliore salvaguardia gli avvolti eventualmente esistenti;
- a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti sono ammessi nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini passo d'uomo. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca:
- sono ammessi soppalchi interne e suddivisione orizzontali degli spazi;
- ampliamenti e sopraelevazione devono rispettare il limiti posti dai successivi commi, fatte salve le prescrizioni puntuali contenute nelle singole schede di catalogazione, le quali prevalgono sulla norma generale e non sono sommabili alla norma generale.
- 4. Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici e architettonici del singolo edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie, della strada o della piazza in cui l'edificio è inserito. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante.
- 5. Nei progetti di risanamento l'utilizzo di materiali e tecniche innovative saranno ammesse esclusivamente nel rispetto della "carta delle regole" che costituisce parte integrante del Piano territoriale della comunità. Fino alla entrata in vigore di tale documento prevalgono le limitazioni previste dagli "indirizzi e criteri per la pianificazione degli insediamenti storici del 1991.
- 6. Nelle singole schede di analisi possono essere indicati gli elementi da conservare e valorizzare, sia gli elementi incongrui da eliminare o convertire e riqualificare.

Sopraelevazioni una tantum

1. Per tutti gli edifici soggetti a risanamento conservativo, fatte salve le previsioni di dettaglio inserite nelle singole schede di catalogazione come indicate al precedente comma, è ammessa la sopraelevazione di massimo 40 cm, finalizzata al recupero abitativo del sottotetto³, realizzando opere di rifacimento della copertura e contestuale realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo delle murature stesse. Tale sopraelevazione potrà essere utilizzata anche per regolarizzare le pendenze di falde irregolari, mantenendo le caratteristiche compositive originali del manto di copertura. La sopraelevazione è ammessa una-tantum, ciò significa che la sopraelevazione non

può essere concessa per gli edifici che già hanno attuato progetti di sopraelevazione sulla base delle previsioni contenute nel previgente PRG o sopraelevazioni puntuali previste puntualmente nelle singole schede dall'attuale PRG.

Ampliamento - "Tipo R2-A"

- 1. L'ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo è possibile solo se previsto espressamente sulla scheda di analisi dove è riportata la dicitura "Risanamento A". L'applicazione dell'intervento di ampliamento è alternativo alla "Sopraelevazione una-tantum".
- 2. L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e deve attenersi ai seguenti criteri:
 - a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
 - b) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti ammettendo lievi modifiche di pendenza, compatibilmente con la tipologia edilizia, rimanendo nel limite volumetrico indicato nel presente articolo;
 - c) aumento dell'altezza dell'unità edilizia di riferimento non superiore a m. 0,80 misurata all'estradosso della trave di banchina;
 - d) utilizzo esclusivamente residenziale o per locali di servizio alla residenza;
 - e) uso dei materiali e delle tecniche tradizionali come previsto dalle norme e criteri di tutela paesaggistica dell'insediamento storico;
- **3.** Ampliamenti e sopraelevazioni dovranno rispettare le norme in materia di distanze come definite all'articolo 9.

Art. 32 - R3 - Ristrutturazione edilizia

- Rientrano in questa categoria sia gli edifici con impianto storico non caratterizzato o
 pesantemente alterato che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale, che
 gli edifici moderni o recenti non caratterizzati inseriti comunque all'interno degli
 insediamenti storici o in ambito storico/paesistico.
- 2. Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:
 - l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109 della L.P. 15/2015;
 - la soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 della L.P. 15/2015 nei limiti stabiliti dal PRG;

- l'ampliamento laterale o in soprelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;
- la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;
- l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento
- 3. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico esistente, ammettendo nel contempo anche le addizioni di volume o sopraelevazione previsti dal presente articolo.
- 4. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sono previsti i seguenti interventi:

4.1 Opere esterne:

- fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; per quelli nuovi si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela paesaggistica. Infissi e serramenti possono essere realizzati anche non in legno qualora verniciati in tinta unita e preferibilmente di colore bianco. Non è ammesso l'effetto finto legno quale finitura;
- tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
- collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
- sporti e collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche sia tradizionali che innovativi;
- rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza che comunque non può essere difforme da quella media esistente negli edifici simili, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.

4.2 Opere interne:

- solai: nessun vincolo;
- collegamenti verticali: nessun vincolo;
- distribuzione: nessun vincolo;
- murature interne: nessun vincolo;
- 5. Dati i caratteri di questi edifici, l'obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare.

6. Per gli edifici moderni senza valore stilistico è possibile un intervento che ponga chiaramente la differenza delle epoche di costruzione dando la possibilità al progettista di caratterizzare l'intervento, tenendo sempre conto dell'ambiente in cui si inserisce e dando la possibilità alla Commissione Edilizia di dettare norme sugli aspetti paesaggistico ambientali.

Sopraelevazioni una tantum

1. Per tutti gli edifici soggetti a ristrutturazione, fatte salve le previsioni di dettaglio inserite nelle singole schede di catalogazione come richiamato al successivo comma, è ammessa la sopraelevazione di massimo 80 cm, al fine di potere recuperare gli spazi abitativi del sottotetto⁴, realizzando opere di rifacimento della copertura e contestuale realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo delle murature stesse. Tale sopraelevazione potrà essere utilizzata anche per regolarizzare le pendenze di falde irregolari, mantenendo le caratteristiche compositive originali del manto di copertura. La sopraelevazione è ammessa una-tantum, ciò significa che la sopraelevazione non può essere concessa per gli edifici che già hanno attuato progetti di sopraelevazione sulla base delle previsioni contenute nel previgente PRG o sopraelevazioni puntuali previste puntualmente nelle singole schede dall'attuale PRG.

Ampliamento - "Tipo R3-A"

- 1. Oltre alla sopraelevazione "una-tantum" prevista al comma precedente, l'ampliamento delle unità edilizie soggette a ristrutturazione è possibile ove specificatamente previsto sulla scheda di analisi dove riportano la dicitura "ristrutturazione seguita dalle lettere "A" o "E"; che individua due tipologie diverse di intervento. L'applicazione dell'intervento di ampliamento è alternativo alla "Sopraelevazione una-tantum".
- 2. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione nella misura massima del 20% del volume lordo preesistente, dell'intera unità edilizia di riferimento ed attenersi ai seguenti criteri:
 - a) preliminare demolizione di aggiunte degradanti e superfetazioni;
 - b) utilizzo esclusivamente residenziale o per locali di servizio alla residenza;
 - c) uso di tecniche e materiali comunque riferibili alla tradizione locale ed agli stili compositivi consolidati del centro urbano.
- **3.** Ampliamenti e sopraelevazioni dovranno rispettare le norme in materia di distanze come definite all'articolo 9.
- 4. Per gli interventi di sopraelevazione ed aumento di volume, al fine di determinare la corretta applicazione delle previsioni contenute nei commi precedenti ove si ammettono modifiche prospettiche ed inserimento di nuovi elementi architettonici si prescrive l'ottenimento del parere paesaggistico di competenza della commissione edilizia comunale.

Ampliamento - "Tipo R3-E"

1. L'intervento di ampliamento può avvenire solo per sopraelevazione.

 A tal fine le opere dovranno essere realizzate, con una ragionevole distribuzione di pianta, esclusivamente per il raggiungimento dell'altezza minima per i sottotetti abitabili misurata al limite perimetrale dell'imposta di falda interna.

Art. 33 - R4 - Sostituzione edilizia

 Gli interventi di sostituzione edilizia, qualora previsti dalle singole schede di catalogazione dell'insediamento storico, rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Art. 34 – Demolizione e ricostruzione degli edifici incongrui

- Gli edifici ritenuti incongrui o in stato di forte degrado esistenti all'interno delle aree perimetrate degli insediamenti storici, dovranno essere oggetto di interventi nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
 - La ricostruzione di detti manufatti è possibile solo se in regola con le norme urbanistico-edilizie.
 - Per i casi di demolizione con ricostruzione in cui si prevede un miglioramento compositivo con riqualificazione formale ed architettonica si prevede una premialità volumetrica nella misura del 15% del volume preesistente.
 - Per gli edifici incongrui, comunque legittimati sotto il profilo edilizio/urbanistico, che possono essere ricondotti ad una tipologia architettonica storica senza necessariamente provvedere alla loro demolizione si ammette la realizzazione di coperture a due falde o a padiglione derogando dai limiti di volume e altezza fissati per i manufatti accessori.
 - Per i manufatti accessori incongrui in caso di ricostruzione vanno rispettate le norme di distanza dalle strade e dalle proprietà. Nel qual caso è ammesso lo spostamento del sedime all'interno del lotto di pertinenza. La distanza dagli edifici esistenti all'interno del lotto potrà essere di minimo 3,00 m.
 - Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
 - Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostengo e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.
 - Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
- 3. Per tutti gli edifici incongrui o in stato di forte degrado è sempre ammessa anche la sola demolizione senza ricostruzione.

Art. 35 - R6 - Demolizione

- Sono qualificati, ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, interventi di demolizione quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto i profilo paesaggistico e statico L'intervento è rivolto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti che deturpano l'aspetto architettonico tradizionale e ambientale del centro storico.
- 2. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
- 3. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di facciate secondo i criteri del ripristino tipologico.
- 4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.
- **5.** Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
- 6. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l'unità edilizia.

Art. 36 - R7 - Ricostruzione

- 1. La ricostruzione, o ripristino, all'interno dell'insediamento storico è ammessa solo nel caso sia espressamente prevista nelle schede di catalogazione e progetto.
- 2. L'Intervento individuato in cartografia di piano, rivolto al recupero di un'unità edilizia demolita o crollata per eventi naturali, di cui sia individuabile materialmente l'esistenza tramite la permanenza in loco di ruderi o parti edificate residue, consiste nella riedificazione del volume originario nel rispetto delle caratteristiche proprie, e comunque in riferimento alla tradizione edilizia locale, anche con materiali diversi da quelli originari.
 - Il ripristino dovrà avvenire in modo da garantire il rispetto delle norme di zona e delle norme sulle distanze come definite al precedente articolo 9.
- 3. Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona. Le metodologie di ricostruzione sono suddivise nella Ricostruzione filologica e Ricostruzione tipologica.

Ricostruzione filologica

1. Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una

ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ricostruzione tipologica

- Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.
- 2. In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.
 - Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

Art. 37 - Area soggetta a piano di recupero edilizio

- 1. Il piano di recupero è lo strumento per la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone a tal fine perimetrate e individuate dal P.R.G.
- 2. Il piano di recupero può essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. E' di iniziativa pubblica quando viene redatto dal Comune. E' di iniziativa privata quando viene redatto e presentato al Comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60% della volumetria degli edifici del piano.
- 3. Nelle aree soggette a piano di recupero edilizio, come definiti dalla legge urbanistica provinciale e suo regolamento attuativo, è facoltà della Amministrazione comunale, in caso di compilazione d'ufficio del progetto unitario, prevedere che all'interno di tali aree siano realizzati alloggi di edilizia abitativa pubblica tramite l' I.T.E.A..
- **4.** Il piano recupero edilizio, sulla scorta di approfondite analisi tipologico-strutturali e dell'assetto patrimoniale, nel rispetto delle prescrizioni formulate dal P.R.G. per le singole unità edilizie, dovrà indicare:
 - le unità minime d'intervento;
 - le nuove destinazioni d'uso;
 - la nuova situazione patrimoniale;
 - le unità edilizie che per gli interventi già subiti possono essere scorporate dall'area di recupero edilizio.
- 5. Il progetto unitario dovrà inoltre prevedere le modalità attraverso le quali si possa pervenire ad un recupero funzionale, altresì strutturale, dei volumi edificati.

Art. 38 - Comparti edificatori

- 1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale individuare nell'ambito dei perimetri della insediamento storico ricadenti sul proprio territorio, aree edificate anche parzialmente da assoggettare alla procedura del comparto edificatorio, come definiti dalla legge urbanistica provinciale e suo regolamento attuativo
- Tali aree saranno scelte preferibilmente tra quelle ove l'azione di recupero edilizio è
 ostacolata dalla presenza di edifici in evidente stato di abbandono e degrado, o con
 elevato frazionamento della proprietà.
- 3. L'attuazione del progetto unitario nelle aree soggette nei comparti edificatori è altresì demandata ai singoli proprietari riuniti in consorzio che rappresentino almeno il 60% della volumetria degli edifici compresi nel comparto e potrà avvenire anche con tempi differenziati secondo un preciso programma esecutivo da approvarsi in Consiglio Comunale in seguito al quale verrà stipulata apposita convenzione.

INTERVENTI SU AREE INEDIFICATE

Art. 39 - Area di pertinenza

- 1. Le aree di pertinenza sono distinte anche secondo l'uso del suolo in:
 - Area libera pertinenziale privata;
 - Piazze, viabilità ed aree di sosta e parcheggio;.
 - Aree per attrezzature pubbliche;
 - Area storico-artistica;
 - Area di rispetto storico ambientale paesistico;
- 2. Le aree destinate a pertinenza di edifici privati come orti e giardini, cortili privati, possono essere utilizzate per ampliamenti volumetrici delle unità edilizie soggette a ristrutturazione, se e come previsto dalla scheda dell'unita edilizia che è parte integrante della presente normativa. È ammessa anche la edificazione di fabbricati accessori delle funzioni abitative o della conduzione agricola come definiti all'art.10.
- 3. Sulle aree di pertinenza destinate dal piano ad orti e giardini e cortili privati, qualora non siano interessate da vincoli e dalle procedure derivanti dall'obbligo di piano attuativo o di piano di comparto, sono ammessi gli interventi di:
 - pavimentazione;
 - modifiche dell'andamento naturale del terreno.
- 4. Sulle aree destinate a coltura agricola sono ammissibili oltre a quanto attinente alla normale coltivazione agricola i seguenti interventi:
 - ripristino di pavimentazioni tradizionali;
 - modifiche dell'andamento naturale del terreno;

- piantumazione arboree e arbustive.
- 5. Le strade e le piazze ed i cortili privati indicati come pavimentazione tradizionale sono aree che vengono vincolate allo stato di fatto e non sono pertanto ammessi gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo. Sono aree pubbliche e private per le quali sono ammissibili i seguenti interventi:
 - arredo urbano;
 - piantumazione arboree e arbustive;
 - ripristino o nuova formazione di pavimentazioni tradizionali;
 - il mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale dove risulta manomessa o degradata;
- 6. Le aree a bosco sono aree private o pubbliche per le quali sono ammissibili i seguenti interventi:
 - leggere modifiche dell'andamento naturale del terreno.
 - piantumazione arboree;
- omesso.
- omesso.
- 9. I nuovi volumi non dovranno occultare, neppure parzialmente, elementi di pregio architettonico isolati, o appartenenti ad unità edilizie. Essi dovranno essere edificati preferibilmente in aderenza o continuità con muri di recinzione o volumi esistenti, purché questi non siano stati classificati dal P.R.G. come:
 - "Unità edilizie destinate a restauro":
 - "Unità edilizie destinate a risanamento conservativo";
 - "Manufatti di interesse storico- culturale";
- **10.** È fatto salvo, nel caso di edificazione a confine tra privati, l'obbligo dell'intavolazione del diritto per esigenze collegate alla pubblicità dei vincoli fondiari.

Art. 40 -Edifici accessori

- 1. Trattasi di unità edilizie, recenti o antiche, anche di consistente volume edificato, adibite per lo più a ricovero mezzi, depositi agricoli, a servizio dell'abitazione o ad attività commerciali e artigianali. Per le loro funzioni e per le relazioni con altre unità edilizie esse si trovano a far parte integrante del centro o del nucleo antico; ognuna di esse è individuata e distinta da numerazione progressiva nelle cartografie di piano e le prescrizioni specifiche sono descritte in apposita scheda.
- Le scarse caratteristiche edilizie di pregio fanno sì che l'intervento di recupero debba essere teso ad ambientare tali unità edilizie nel contesto tradizionale, qualora non ne sia preferibile la demolizione.
- 3. Per le unità edilizie costituenti "Volumi Accessori" verificati i presupposti giuridico amministrativi della loro esistenza, è prevista la ristrutturazione edilizia con ampliamento del 5% solo dove questi sono realizzati in aderenza o in appoggio ad

altre unità edilizie a destinazione residenziale se tipo logicamente compatibile. I volumi accessori ad esclusione del piano terreno, possono essere trasformati per realizzare in accorpamento alle Unità Edilizia principale un ampliamento dello spazio abitativo.

- 4. Le unità edilizie costituenti Volumi Accessori fisicamente isolate non possono di norma essere trasformate in volumi residenziali; tale destinazione d'uso è ammessa solo se prevista nella scheda e sono soddisfatte le dotazioni di spazi a parcheggio nel sedime o nella pertinenza dell'edificio principale. È ammessa una nuova destinazione d'uso residenziale dei piani superiori al primo quando il volume accessorio presenti una cubatura urbanistica di almeno 300 mc. urbanistici il tutti i casi la destinazione del piano terreno non può essere trasformata in residenziale, è sempre obbligato il rispetto delle norme del R.E.C.
- **5.** Su questi volumi sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o la demolizione con ricostruzione in accorpamento al volume principale nel rispetto delle quote di banchina e di colmo del manufatto accessorio esistente.
- 6. Nelle aree di pertinenza degli edifici interni all'insediamento storico è ammessa la realizzazione di edifici accessori come indicato al precedente articolo 10.

Art. 41 - Viabilità locale

- 1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come viabilità sono ammessi i seguenti interventi:
 - pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
 - arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
 - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali
 - creazione o ripristino di marciapiedi;
 - piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
 - nonché organizzazione degli spazi di sosta, secondo quanto previsto dal codice della strada vigente.
- Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi:
 - creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
 - creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
- 3. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili.

1	1

INTERVENTI SULLE AREE SPECIALI

Art. 42 – Zona di Rispetto storico, ambientale e paesistico

- Sono aree verdi di rispetto dell'edificato tradizionale, esterne al perimetro dell'insediamento storico stesso.
- 2. Nelle aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono ammesse le seguenti opere:
 - a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione della presente normativa, qualora tali unità non siano individuate e catalogate dal P.R.G. come edifici sparsi di interesse storico-artistico, nel qual caso valgono le indicazioni riportate nella specifica scheda. Sono inoltre sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione di impianti tecnici al loro servizio; sono ammessi aumenti di volume fuori terra del 10% del volume lordo preesistente, volume utilizzabile anche in sopraelevazione nei limiti dell'altezza massima di 9,50 m. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, purché le nuove attività risultino compatibili con la residenza;
 - b) le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole;
 - c) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali;
 - d) la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purché non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali;
 - e) la realizzazione di aree a verde pubblico e piccoli impianti sportivi.
- 3. In dette aree sono vietate:
 - le nuove costruzioni;
 - la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.
- 4. Nell'ambito individuato con specifico riferimento normativo è ammessa, previa autorizzazione al cambio di coltura, la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici del centro storico di Maso Fovo. La realizzazione dell'area a parcheggio è ammesso a fronte di una progettazione unitaria estesa a tutto l'ambito e che preveda:
 - un unico ingresso ed un'unica uscita degli autoveicoli;
 - le modalità di realizzazione della recinzione e delle sistemazioni a verde lungo la strada comunale p.f. 3089/1;
 - le modalità di realizzazione delle sistemazioni esterne, che dovranno essere improntate alla massima semplicità, mediante l'impiego di materiali tradizionali privilegiano le pavimentazioni drenanti; le eventuali pavimentazioni impermeabili dovranno essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali;
 - le eventuali coperture degli spazi di sosta, di altezza massima pari a ml. 3,00, dovranno essere a carattere il più possibile unitario, improntate alla massima semplicità e prive di tamponature laterali. È ammessa la realizzazione di

schermature con elementi sia verticali che orizzontali per una superficie max del 40% del perimetro dell'area coperta.

Art. 43 – Edifici ed aree per attrezzature e servizi pubblici in centro storico

1. Per gli edifici e sulle aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature pubbliche si rinvia all'articolo 73.

Art. 44 – Parcheggi pubblici e privati in centro storico

1. Per le aree a parcheggio pubblico interne al perimetro dell'insediamento storico valgono le disposizione al successivo articolo 77.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 45 – Modalità per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici.

- 1. Gli interventi previsti sugli edifici e manufatti ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
 - Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche edilizie tradizionali ed alla integrazione del manufatto nel contesto:
 - Dovranno essere usati materiali e tecniche per la loro posa in opera che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona, qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni progettuali adottate siano sviluppate ed eseguite con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante.
 - Al fine di indirizzare positivamente la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi nelle costruzioni e nei manufatti ricadenti negli insediamenti storici e negli edifici sparsi di antica origine, si affianca agli strumenti e diviene parte integrante del P.R.G. del Comune di Andalo, un Prontuario nel quale sono evidenziati gli elementi architettonici ed i materiali impiegati nell'edilizia di antica origine, unitamente ad un elenco di materiali ed elementi costruttivi consigliati e vietati.
 - Qualora l'amministrazione comunale, adotti un "Piano Colore" o altro strumento regolamentare, relativo a tutto o a parte dell'edificato storico o tradizionale, le indicazioni in esso contenute riferite alla coloritura degli edifici e in maniera più ampia al trattamento delle superfici esterne dovranno essere assimilate e quindi osservate, analogamente a quelle contenute nel Prontuario di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 46 - Ampliamenti volumetrici in fascia di rispetto cimiteriale

- 1. Per gli edifici compresi o lambiti dalle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dal successivo art. 62, con esclusione di quanto previsto al comma 4.
- Sono ammessi inoltre gli ampliamenti specificatamente previsti sulle schede delle relative Unità Edilizie a condizione che la distanza del nuovo volume non sia inferiore di quella dell'edificio esistente, anche se realizzato nel sottosuolo.

Art. 47 – Ampliamenti volumetrici sempre ammessi

- 3. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, comportanti un aumento tecnicamente definito e di spessore limitato degli elementi strutturali quali tetti, muratura portante esterna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi. Non sono ammesse isolazioni esterne a cappotto per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo.
- 4. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
- 5. E inoltre sempre ammesso, non per gli edifici soggetti a restauro, quell'aumento di volume, necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto, che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina. Oltre agli abbaini previsti all'articolo 10 è sempre ammessa la realizzazione di un abbaino a "cuccia di cane" di dimensioni ml. 1,20x1,20 per l'accesso al tetto.
- 6. Al piano interrato delle Unità Edilizie esistenti non soggette a restauro, è ammesso, il recupero dei terrapieni per ricavare volumi da destinare a funzioni accessorie fino al raggiungimento della superficie di sedime. Per la destinazione prevista dall'art. 9 della Legge 122/89 rimane d'obbligo la procedura di deroga.

47

TITOLO VII – ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALI

Art. 48 – Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

- Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.
- 2. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui ai seguenti articoli e secondo le prescrizioni in esse contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
- 3. La dotazione di spazi di parcheggio per il rispetto dello standard determinato in base alle disposizioni dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 è disciplinato dall'art. 85 delle presenti norme di attuazione.
- 4. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV Urbanistica Commerciale.
- In casi specifici la percentuale minima o massima della superficie da riservare ad attività extra residenziale è riportata nell'articolo di zona.
- 6. Negli interventi di nuova costruzione, salvo quanto disposto negli articoli specifici, almeno 1/5 della SF (superficie fondiaria) va riservata a verde privato e sistemata ad orto, giardino o grigliato secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 49 – Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale

- Gli interventi nelle zone a prevalente destinazione residenziale non comprese nei perimetri dei centri storici indicati nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, possono essere:
 - satura;
 - di completamento ;
 - di nuova espansione;
- 2. Queste zone sono distinte nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, attraverso un'apposita simbologia (colore); in taluni casi può comparire un cartiglio che stabilisce diverse

modalità di intervento e parametri volumetrici. Negli ambiti individuati nella Carta di sintesi della pericolosità come "aree da approfondire" di cui all'art. 18 dell'allegato C della Deliberazione della G.P. 1317 dd. 04/09/2020, sarà necessario, in fase progettuale, redarre un studio di compatibilità che valuti la compatibilità dell'intervento/utilizzo dell'area con la pericolosità individuata. Il grado di approfondimento di tale studio è commisurato alla natura e alla tipologia di intervento.

- **3.** Sempre sul medesimo cartiglio è indicato per ciascuna zona l'indice di fabbricabilità e l'altezza massima degli edifici.
- **4.** I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 50, 52 e 54 delle presenti norme.

5. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.

- a) Nel rispetto delle norme di Piano, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui al comma 7 lettera a);
- b) La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanze dovrà rispettare il contingente assegnato con deliberazione di giunta provinciale n. 3275 dd. 30 dicembre 2009⁵ in approvazione della variante di adeguamento alla L.P. 16/2005 e quantificato nella misura massima di 8.760 mc.
- c) Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.
- d) Gli alloggi destinabili al tempo libero e vacanze, assegnati dalla Giunta Provinciale secondo le procedure previste dalla L.P. 16/2005, possono essere realizzati esclusivamente all'interno di Piani Attuativi specificatamente previsti dalla norme del PRG. In carenza di Piani Attuativi che prevedano tale opportunità il quantitativo di alloggi si intende congelato. La loro realizzazione sarà quindi subordinata alla approvazione di variante al PRG che definisca nel dettaglio i contenuti dei piani subordinati al PRG stesso.
- e) Quota parte degli alloggi destinabili al tempo libero e vacanze potranno essere realizzati all'interno del Piano di Lottizzazione n. 4 localizzato a margine del Piazzale Paganella nella misura determinata in 3.000 mc urbanistici.
- f) La quota di volume residuo, pari a mc 5.760 come risultante dalla differenza fra il volume disponibile originale ed il volume assegnato con piani attuativi, rimarranno congelati. Il loro utilizzo dovrà essere preceduto da variante al piano regolatore che potrà disporne l'assegnazione secondo criteri di interesse pubblico.

5bis Riepilogo dati relativi al contingente destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze.

A seguito delle novità normative introdotte con la legge urbanistica provinciale entrata in vigore il 12 agosto 2015, il contingente destinato alla residenza turistica non ancora assegnato dal PRG in vigore viene ridotto del 50%.

Atto:	Contingente assegnato	Contingente libero non ancora assegnato	Contingente totale
Contingente massimo approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 3275 di data 30/12/2009		8.760 mc	8.760 mc.
Contingente assegnato dal PRG con Variante approvata dalla giunta Provinciale con delibera n. 1696 di data 06/10/2014.	3.000 mc	5.760 mc	8.760 mc
Riduzione del 50% del contingente non ancora assegnato ai sensi della legge urbanistica provinciale (*)	3.000 mc	2.880 mc	5.680 mc

^(*) Comma 2, articolo 30, della L.P. 15/2015

6. Disciplina degli edifici residenziali esistenti.

- a) Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui alla seguente lettera b).
- b) In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria utilizzo del contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanze).
- c) La disposizione di cui alla lettera b) del presente articolo non si applica in caso di ampliamento dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

7. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.

- a) Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del PRG.
- b) Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - b1) Ad eccezione di quanto disposto dai successivi commi 8 e 9, il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria;
 - b2) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera b1) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze vanno

considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 57 Disciplina degli alloggi destinati a residenza, della legge urbanistica provinciale come stabilito al precedente comma 6 lettera b).

c) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze di cui al presente comma, lettera b1) del presente articolo, non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al comune, sempre ai sensi dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale come stabilito al precedente comma 6 lettera b), salvo quanto specificato nelle eccezioni di cui al seguente comma 9.

8. Eccezioni.

- a) In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre 2007.
- 9. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali, contingente straordinario di cui all'art. 55, comma 2 della L.P. n. 6/2020
 - a) Fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti commi 7 e 8, con riferimento specifico alle disposizioni contenute all'art. 55, comma 2, della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6/2020, all'interno di interventi di recupero complessivo degli edifici ovvero con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è ammesso il "cambio d'uso per la realizzazione di alloggi tempo libero e vacanze" fino al limite massimo dell'utilizzo del contingente massimo definito in 7'200 mc.
 - b) L'eventuale utilizzo del contingente di cui alla precedente lettera a) è ammesso:
 - nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 65, comma 2 della L.P. 6/2020.
 - può avvenire anche all'interno di una singola operazione di trasformazione edilizia
 - c) L'effettivo utilizzo del contingente di cui alla precedente lettera a), ovvero l'effettiva erosione dal contingente ancora disponibile, è definito solamente nel momento del rilascio del titolo edilizio.

Art. 50 - Zone B1 - Residenziali sature

1. Comprendono le aree edificate a prevalente destinazione residenziale da considerarsi sature. Non è ammessa la nuova edificazione fatti salvi gli incrementi di volume come disciplinati dal successivo comma 2. Sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione. Nei casi di demolizione con ricostruzione o sostituzione edilizia inoltre non possono essere superati il volume, la superficie coperta e l'altezza dell'edificio pre-esistente.

2. Per gli edifici esistenti, alla data del settembre 2005⁶ sono consentiti per una sola volta, ai fini dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, nonché per il recupero dei sottotetti, ampliamenti di S.U.N. secondo lo schema riportato:

S.U.N. esistente	Incremento massimo consentito	
fino a S.U.N. 200 mq.	20 mq di S.U.N.	
da S.U.N. 200 mq. fino a S.U.N. 400 mq.	10% S.U.N.	
S.U.N. oltre 400 mq.	60 mq di S.U.N.	

- 3. L'ampliamento una-tantum nei limiti sopradescritti può essere concesso una sola volta, anche se suddivisa temporalmente o fra diverse unità immobiliari. In ogni caso non possono godere di ampliamenti una tantum edifici che nel passato abbiano usufruito di ampliamenti una-tantum o deroghe urbanistiche relative all'ampliamento di volume (o di S.U.N.) concesso per attività produttive di qualsiasi genere (alberghiero, artigianale, servizi, agricoltura, ecc.).
 Parimenti l'ampliamento una tantum non è ammesso per gli edifici per i quali è ammessa la trasformazione d'uso da alberghiero a residenziale.
- 4. Gli interventi di sopraelevazione dovranno rispettare i limiti di altezza previsti per le aree residenziali B2, con possibilità di derogare dalla stessa in caso di recupero del sottotetto ai fini abitativi. La deroga alla sopraelevazione non è applicabile ad edifici per i quali è ammessa la trasformazione d'uso da alberghiero a residenziale.
- 5. Per gli edifici, che hanno usufruito di ampliamenti una tantum dopo la data del settembre 2005⁷, l'ampliamento previsto dal presente articolo potrà essere attuato per l'eventuale quota non ancora utilizzata fino al raggiungimento del limite previsto al precedente comma 2.
- 6. L'ampliamento laterale potrà raggiungere l'altezza dell'edificio preesistente nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di distanze.
- 7. Nell'ambito individuato con specifico riferimento normativo è ammessa unicamente la realizzazione di una autorimessa interrata con copertura a verde in continuità con il contesto prativo prossimo all'edificato esistente.

Art. 51 – Zone B2 - B3 – B4 - Residenziali di completamento

- 1. Sono le zone destinate al completamento di aree residuali libere. Ove per l'utilizzo di queste sia riscontrata la carenza di opere di urbanizzazione primaria, potranno essere previsti a carico dei concessionari gli interventi di completamento delle stesse. Tali interventi potranno essere definiti nel dettaglio e concordati con l'Amministrazione Comunale sentito il parere tecnico della Commissione edilizia. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO 14 Urbanistica Commerciale.
- 2. In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione Convenzionata. L'intervento edilizio diretto può riguardare sia una nuova costruzione che la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente; in

ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitata alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate, secondo le modalità, gli indici ed i perimetri indicati di seguito e negli appositi cartigli.

3. Per le zone residenziali di completamento B2 valgono i seguenti indici:

_

_	indice di utilizzazione fondiari	(Uf) mq./mq. 0,55	;
---	----------------------------------	-----	----------------	---

Numero di piani3;

altezza massima del fronte m. 8,50;
H max dell'edificio m. 9,00;
Lotto minimo 400 mg.

Per le zone residenziali di completamento B3 valgono i seguenti indici:

	_	indice di utilizzazione fondiari (Uf)	mg./mg. 0,40;
--	---	---------------------------------------	---------------

Numero di piani3;

altezza massima del fronte m. 8,50;
H max dell'edificio m. 9.00;
Lotto minimo 400 mg.

Per le zone residenziali di completamento B4 valgono i seguenti indici:

indice di utilizzazione fondiari (Uf) mq./mq. 0,60;

Numero di piani
4;

altezza massima del fronte m. 10,50
H max dell'edificio m. 11,00
Lotto minimo 400 mg

- 4. L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore al 10% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.
- 5. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.
- 6. Possono essere realizzati ampliamenti, per una sola volta, laterali e/o in soprelevazione nel rispetto delle norme di zona con l'esclusione del lotto minimo, dell'indice fondiario e con un limite di altezza eccedente quello previsto per le singole zone fino ad un massimo di cm 100 nel seguente modo:
 - per gli edifici fino con S.U.N. fino a 650 mq. il 20% della S.U.N. esistente;
 - per gli edifici con S.U.N. oltre i 650 mq.: il 20% della S.U.N. esistente per i primi 650 mq. e il 10% della S.U.N. sulla parte eccedente;

Anche in questo caso, l'intervento deve essere finalizzato al recupero abitativo e/o alla funzionalità dell'abitazione esistente.

- 7. Nell'ambito residenziale di completamento B2 individuato in Località Perli con specifico riferimento normativo è ammessa unicamente la realizzazione di un nuovo edificio della S.U.N. massima di mq. 230 vincolato a prima casa ai sensi dell'art. 56. La S.U.N. prevista potrà anche essere aggregata agli edifici esistenti sul lotto. Per gli edifici esistenti alla data del settembre 2005 sono comunque ammessi gli ampliamenti previsti dal comma 2 dell'art. 53.
- 8. Sono inoltre consentiti ampliamenti in soprelevazione nel rispetto delle condizioni precedentemente richiamate, nel rispetto delle distanze come definite al precedente articolo 9.
- 9. In caso di continuità edilizia può essere mantenuto l'allineamento preesistente.
- **10.** Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi.
 - Nei progetti vanno indicati il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico, gli elementi o volumi incongrui da eliminare. Lo spazio di proprietà intercluso tra l'eventuale costruzione o recinzione, dovrà essere mantenuto in ordine e decoro a completo carico del proprietario.

Art. 52 – Zone B5 Residenziali con ampliamento puntuale

- 1. Al fine di risolvere particolari esigenze di tipo abitativo primario, all'interno della cartografia vengono riportati dei cartigli ove viene indicato l'ampliamento ammesso dell'edificio esistente, in deroga dagli indici volumetrici ma nel rispetto dell'altezza massima di zona. Nel caso la destinazione di zona non preveda l'altezza massima verrà applicata l'altezza massima indicata nel cartiglio.
 - P. Ed. 344 Possibilità di ampliare il volume esistente al fine di recuperare il sottotetto a fini abitativi fino al raggiungimento dell'altezza minima abitabile (pari a 1,60 m). L'ampliamento dovrà in ogni caso essere contenuto nel limite massimo del 20% della S.U.N. esistente.
 - P. Ed. 385 Viene ammesso un ampliamento pari al 20% della S.U.N. esistente nei limiti del numero di piani, dell'altezza del fronte e dell'altezza massima prevista per le Zone B4.

Art. 53 — Verde privato

1. Nelle tavole 1:2000 del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare. Gli edifici esistenti possono essere destinati agli stessi usi previsti per le aree residenziali. Non è ammessa la nuova edificazione fatti salvi gli incrementi di volume come disciplinati dal successivo comma 2. Sono consentiti tutti gli interventi, compresa la demolizione con ricostruzione nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di distanze.

2. Per gli edifici esistenti alla data del settembre 2005⁸, sono consentiti per una sola volta (una tantum), ai fini dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione, nonché per il recupero dei sottotetti, ampliamenti di volume secondo lo schema riportato:

Volume urbanistico esistente	Incremento consentito	limite:
fino a S.U.N. 120 mq	-	ampliamento massimo S.U.N. 34 mq.
da S.U.N. 120 mq. fino a S.U.N. 400 mq.	20% S.U.N.	
oltre S.U.N. 400 mq.	-	ampliamento massimo S.U.N. 90 mq.

Gli interventi di sopraelevazione dovranno rispettare i limiti di altezza previsti per le aree residenziali B2, con possibilità di derogare dalla stessa in caso di recupero del sottotetto ai fini abitativi.

- 3. Le aree agricole ed orti, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico; è ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato e delle legnaie.
- 4. All'interno delle aree a verde privato attigue ad edifici esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali in interrato. Sono altresì ammessi i posti auto fuori terra. Le zone a verde privato ricadenti in area P3 della Carta di sintesi della pericolosità sono inedificabili entro e fuori terra.
- 5. Nell'ambito individuato in cartografia con specifico riferimento normativo non è ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali in interrato previsti dal comma precedente. Gli interventi ammessi dal presente articolo, ai sensi dell'art 19.6.2 delle norme di attuazione del PRG, sono subordinati ad uno studio che analizzi la problematicità derivante dalla instabilità idrogeologica del sito.

Art. 54 – Zone C1 - Residenziali di nuova espansione

- Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione, con le destinazioni d'uso ammesse dalle presenti norme. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV - Urbanistica Commerciale.
- In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di piani di lottizzazione (PL) o mediante Permesso di costruire convenzionato (PC) i cui ambiti sono espressamente individuati in cartografia. Le norme di attuazione del P.R.G. disciplinano gli interventi ammessi in tali ambiti.
- 3. Per le zone non soggette a piano di lottizzazione è ammesso l'intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici urbanistici ed edilizi:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

S.U.N. max mq. 230;

Numero di piano3;

altezza massima del fronte m. 8,50;H max dell'edificio m. 9.00

4. La S.U.N. indicata al comma 3 è da considerarsi aggiuntiva rispetto ad una eventuale S.U.N. esistente sul lotto.

Art. 54.1 - Norme e prescrizioni puntuali

1. L'intervento per la realizzazione di un edificio residenziale deve privilegiare il carattere tipologico che si possa raffrontare e collocare armoniosamente all'interno degli insediamenti storici esistenti. Vista la particolarità del sito si prescrive che l'intervento si assoggettato a parere paesaggistico da parte della CPC sulla base delle regole di tutela del paesaggio applicate agli interventi di demolizione e ricostruzione in ambito storico.

Art. 55 - Piani di Lottizzazione

PL 1 - Pian Castello

- L'area residenziale prevista in località Pian Castello cartiglio PL1 è assoggettata a piano di lottizzazione.
- 2. Per l'edificazione del P.L. si applicheranno i seguenti indici edificatori:

Uf
 0,35 mq./mq;

Numero di piani3;

Altezza massima del fronteAltezza massima:9.00 ml;9.50 ml;


Lotto minimo dei singoli comparti da definire in sede di lottizzazione;

3. All'interno della lottizzazione dovranno essere individuati lotti pari ad una superficie minima di 1.200 mq, assoggettati al vincolo di edilizia primaria per prima casa come definiti all'articolo 56 delle presenti norme.

PL 4 - Area residenziale turistica

 Il piano attuativo individua un ambito residenziale di proprietà pubblica inserito all'interno del tessuto urbanizzato fra P.zzale Paganella e Via Melchiori;

- 2. L'ambito di circa 1.500 mq, è soggetto agli indici di zona C1 con limiti di altezza massima di 10,50 metri e una S.U.N. massima di mq. 900 e numero di piani pari a 4 5. L'altezza massima del fabbricato nella parte sud del lotto dovrà essere limitata a ml. 6,5 a partire dalla linea di quota di Via Perli, mentre l'altezza massima del fronte dovrà essere limitata a ml. 6,0.
- 3. Al suo interno si prevede l'insediamento del volume libero dal vincolo di edilizia residenziale ordinaria, già assegnato dalla Giunta Provinciale con la variante 2011 e fino ad oggi congelato ai sensi dell'articolo 69 delle presenti norme.
- 4. Il Piano di lottizzazione dovrà essere predisposto in accordo con la pubblica amministrazione. Il limite di edificazione sul lato nord, prospiciente piazzale Paganella, e l'uso degli spazi intermedi ricadenti all'interno dell'area residenziale, la piazza ed i nuovi edifici, dovranno essere concordati preventivamente al fine di garantire un corretto rapporto fra le diverse esigenze d'uso delle aree stesse.
- 5. Il Piano di Lottizzazione dovrà prevedere la realizzazione di una scalinata (senza vincolo di sbarrieramento) che colleghi Piazzale Paganella con Via Perli. La scalinata potrà partire da quella già esistente ed adiacente alla p.ed. 474. Il percorso dovrà essere coperto e realizzato a cura e spese dei lottizzanti. La proprietà dovrà rimanere privata con vincolo di uso pubblico.
- 6. Il nuovo fabbricato dovrà mantenere distanze minime dai confini pari a 5,159 metri con la possibilità di riduzione verso le proprietà pubbliche come indicato nella planimetria allegata.



Art.56 - Vincolo di edilizia residenziale per "prima casa"

- 1. Il rilascio del permesso di costruire per le zone residenziali classificate "per prima casa" è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla legge urbanistica provinciale. ¹⁰Mediante la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Andalo il permesso di costruire può essere richiesto anche da altri soggetti privati o da imprese di costruzione che si impegnano a cedere gli alloggi a soggetti che hanno i requisiti previsti dalla L.P. 15/2015 per accedere alla prima casa.
- 2. Le aree soggette a vincolo di prima casa che interessano aree agricole di pregio del PUP potranno essere oggetto di trasformazione urbanistica nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge urbanistica provinciale in tema di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura.
- 3. Nei lotti di nuova espansione di cui all'art. 54 comma 3 con SUN massima di mq. 230 il vincolo del comma 1 è rispettato quando almeno una delle unità abitative previste viene vincolata alla prima casa

Art. 57- Zone C2 - Aree soggette a riqualificazione urbana

- 1. Si tratta di aree soggette a trasformazione edilizia ed urbanistica con destinazione residenziale prevalente e/o per funzioni compatibili.
 - a) In queste zone il P.R.G. attua a mezzo di piani attuativi a fini generali di iniziativa privata.
 - b) Si applicano i seguenti parametri, salvo le indicazioni contenute nel cartiglio:
 - densità edilizia fondiaria: vedi cartiglio mc/mq;
 - Lotto minimo dei singoli comparti: da definire in sede di definizione del PA;
 - altezza del fabbricato: vedi cartiglio m;
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Strade" del presente Regolamento;
 - Distanze dai fabbricati e dai confini: si rinvia ai limiti previsti dalla normativa provinciale come richiamato all'articolo 9 delle presenti NdA.

PR3 - Loc. "Toscana"

- 1. Il piano attuativo n. 3 comprende un'area con diverse destinazioni che necessita di un riordino organico che finalizzi al miglioramento dell'immagine di ingresso dell'abitato di Andalo e permetta una rinnovata collocazione ed utilizzo dei suoli privati che oggi servono una ditta artigiana del settore edile.
- 2. Nel piano sono previste misure compensative a favore dell'amministrazione comunale a fronte della possibilità da parte della ditta privata di riqualificare i propri immobili e gli spazi esterni utilizzati come deposito attrezzi.

- **3.** L'area ha una superficie complessiva di 12.350 mq¹¹, e comprende anche parte di terreni oggi occupati dalla strada provinciale n. 64 per Fai della Paganella, in fase di regolarizzazione catastale.
- 4. L'area viene suddivisa nelle seguenti diverse funzioni:
 - Area Residenziale C2 per mq 3.611, che comprende gli edifici esistenti p.ed.
 452 e p.ed. 567. L'area potrà essere oggetto di riqualificazione edilizia nei limiti edificatori già indicati per la zona C2 (art. 57);
 - Aree a Verde di protezione E8 destinate a costituire filtro visivo e di abbattimento dei fattori potenzialmente inquinanti quali il rumore e le polveri, verso la strada provinciale e verso il centro storico con la possibilità di realizzare un nuovo accesso carrabile all'area di deposito.
 - Aree a Verde attrezzato F2.2-VA, di complessivi 2.300 mq dei quali si prevede la cessione gratuita all'amministrazione comunale di Andalo in misura minima del 90%. La localizzazione e definizione di dettaglio delle aree da cedere potranno essere modificate in sede di predisposizione del Piano Attuativo su parere favorevole dell'amministrazione comunale. Il tracciato potrà essere rettificato in sede di predisposizione del piano attuativo al fine di migliorare la fruibilità dello stesso. La cessione dovrà avvenire successivamente alla sistemazione delle stesse, realizzando riempimenti, livellamenti, arginature e mura di confine ove necessario e rinverdimento a cura e spese del lottizzante.
 - Verde agricolo di pregio E1, di complessivi 1.600 riguardanti i terreni posti a nord della strada provinciale, per i quali si applicheranno le norme relative a dette aree (art.69);
 - Viabilità locale di progetto F4.3, per ca. 354 mq, area che verrà ceduta gratuitamente all'amministrazione comunale di Andalo successivamente alla realizzazione del nuovo tratto stradale di collegamento della Strada Provinciale n. 64 con le aree agricole poste a nord dell'abitato. Detta strada dovrà essere realizzata a cura e spese della ditta lottizzante. Il collaudo di detta strada costituisce elemento preordinato alla cessione da parte del comune delle aree oggi occupate dalla viabilità agricola che attraversa il PA3 ed alla relativa chiusura.
- 5. L'accessibilità delle aree a verde pubblico e strada agricola dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio gestione strade della provincia con la prescrizione di realizzare un unico accesso per entrambe le funzioni.
- 6. Lo schema di convenzione e l'accordo di cessione delle aree e realizzazione delle opere di interesse pubblico da parte del soggetto privato, dovranno garantire, in termini generali sul totale delle cessioni e degli interventi, il rispetto dei rapporti di compensazione a favore dell'amministrazione comunale già stimati ed inseriti nella relazione di rendicontazione della variante al PRG.

TITOLO VIII - SERVIZI

Art. 58 – Zone F1 - Attrezzature e servizi pubblici

- Sono le Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale.
- 2. Sono suddivise in:
 - Zone F1.1 aree e/o edifici per attrezzature civili e amministrative (sigla CA), nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali e la pubblica amministrazione;
 - Zone F1.2 aree e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali (sigla SC), nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
 - Zone F1.3 aree e/o edifici per attrezzature religiose (sigla R), nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;
 - Zone F1.4 aree cimiteriali (sigla Cim) di competenza dell'amministrazione comunale:
- 3. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.
- 4. A tali effetti valgono le seguenti norme:
 - Rapporto di Copertura: SUN non maggiore del 50% della superficie del lotto;
 - H: non superiore a m 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
 - Dotazione di spazi per parcheggio in sintonia con quanto determinato dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, e del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale.
- 5. Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale.
- 6. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sono comunque ammesse iniziative private sulle aree destinate a Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale e comprensoriale da sottoporre a studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, che ne valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi programmatici di utilizzo dell'area.
- 7. Per gli edifici esistenti il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo se compatibile con la destinazione di zona.
- 8. Sono inoltre ammesse cabine di trasformazione elettrica ed impianti tecnologici di rete.

9. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, compatibilmente con la disponibilità di spazio, si devono prevedere, in misura adeguata, degli ambiti coperti e sicuri per il ricovero delle biciclette.

Art. 59 – Zone F2.1 - Impianti sportivi.

- 1. Sono le aree per attrezzature sportive (sigla Sport) nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, parchi gioco, bocciodromi e tennis anche coperti, ecc.) Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali; le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini del rapporto di copertura.
- Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO 14° -Urbanistica Commerciale. Gli impianti sportivi dovranno integrarsi con aree di ristoro e aree comunque attrezzate per lo svago e lo sport.
- 3. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.
- **4.** per l'edificazione valgono le seguenti norme:
 - Rapporto di Copertura: non maggiore del 50%;
 - H: non superiore a m 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
 - Dotazione di spazi per parcheggio in sintonia con quanto disposto dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, e del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale.
- Nel caso di sottoutilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale.
- 6. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sulle aree destinate a Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale e comprensoriale sono comunque ammesse iniziative private da sottoporre a studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, che valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi programmatici di utilizzo dell'area.
- 7. Per gli edifici esistenti il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo se compatibile con la destinazione di zona.
- 8. Sono inoltre ammesse cabine di trasformazione elettrica ed impianti tecnologici di rete.

Art. 60 - Zone F2.2 - Verde pubblico attrezzato

1. Le zone a verde pubblico attrezzato (sigla VA) comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, zone con impianti sportivi e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

- 2. Le zone a verde pubblico attrezzato, salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo, tenendo presente le seguenti indicazioni:
 - la zona per almeno il 40% sarà adibita ad aree boscate o a prato, comunque libere;
 - almeno il 20% sarà adibita a aree di passaggio libero (pedonale ciclopedonale) e sosta senza giochi o attrezzature;
 - almeno il 20% sarà adibita a giochi e attrezzature per il tempo libero;
 - in via eccezionale, e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona a verde pubblico.
- 3. La viabilità e i parcheggi verranno delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtri per i gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria verrà sistemata con il graticolato di cemento e seminata con erbe adatte al calpestio.
- 4. Per i fabbricati esistenti alla data del 28/10/2014¹² posti nelle zone a verde pubblico attrezzato è ammesso il mantenimento della destinazione d'uso esistente. Per gli stessi edifici sono consentiti tutti gli interventi previsti all'art. 77 della legge urbanistica provinciale. Eventuali bonus volumetrici previsti dalle leggi provinciali in materia di edilizia sostenibile, nel caso di edifici con altezze superiori ai 9,5 metri, sono realizzabili esclusivamente in ampliamento laterale, senza sopraelevazione. In caso di demolizione e ricostruzione l'altezza massima dell'edificio non potrà superare in ogni caso l'altezza di 9,50 m. Il vincolo non si applica per lo spessore derivante dal pacchetto isolante del manto di copertura.
- 5. Nelle zone con superficie inferiore a mq. 10.000 non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:
 - Rapporto di copertura: non maggiore del 2%;
 - If (fondiario): 0,05 mc/mq;
 - H: non superiore a m 3,50 .
- **6.** In tutte le zone destinate a verde pubblico attrezzato è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.
- 7. Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree secondo i criteri specificamente stabiliti nel Regolamento Edilizio Comunale. E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.
- 8. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sono comunque ammesse iniziative private da sottoporre a studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, che ne valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi programmatici di utilizzo dell'area.

TITOLO IX - ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICHE

Art. 61 - Aree D3.1 Ricettive e alberghiere

- 1. Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dall' art. 7 5 L.P. 15 maggio 2002 n.7 e successive integrazioni.
- 2. È ammessa la realizzazione di attività di servizio e gestione del movimento turistico compresa la commercializzazione di prodotti compatibili e non inquinanti (negozi al piano terra ed al primo piano intercomunicanti e strutture di servizio al piano interrato e/o seminterrato), di attività di ristoro; la dotazione di parcheggi per queste attività sarà commisurata alle quantità previste per le specifiche destinazioni.

 Le attività commerciali insediabili sono quelle previste dall'art. 18 del regolamento di attuazione della L.P. 7/2002. La funzione commerciale è ammessa a condizione che sia garantita la prevalenza dell'attività alberghiera e che la superficie di vendita complessiva non ecceda la superfici prevista per gli esercizi di vicinato. La dotazione di spazi di parcheggio per il rispetto dello standard determinato in base alle disposizioni dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 è disciplinato dall'art. 85 delle presenti norme di attuazione.
- 3. Le zone ricettive ed alberghiere possono configurarsi come esistenti, di completamento o di nuova formazione. Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del P.R.G. Per le zone Ricettive ed alberghiere D3.1 valgono i seguenti indici:

indice di utilizzazione fondiari (Uf)
 mq./mq. 1.30 ;

Numero di piani5;

altezza massima del fronte m. 12,50;H max dell'edificio m. 13.00;

- 4. Nelle zone Ricettive ed alberghiere D3.1 è tassativa la permanenza dell'attuale destinazione d'uso. In caso di fabbricati esistenti con S.U.N. inferiore a quella prevista dall'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è possibile l'ampliamento fino a raggiungere la S.U.N. massima consentita, fatti salvi un rapporto di copertura pari al 40% e una dotazione di parcheggi secondo quanto previsto dalla G.P. con deliberazione n. 12258 dd 03/09/1993, e n. 1534 dd 16/06/2000, ed un'altezza che non potrà essere superiore m. 13,00.
- 5. Ogni edificazione, compreso ampliamento e sopraelevazioni sono soggette al rispetto delle norme sulle distanze dai fabbricati e dai confini come disposto dall'allegato 2 della Del. GP 2023/2010 richiamato al precedente art. 9. Si segnala in particolare che essendo l'altezza di zona pari a 13.00, la distanza minima dai confini delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare le nuove norme anche se la costruzione presenta un'altezza inferiore ai 13.00 m.

- È permessa la distanza dai confini per i collegamenti verticali antincendio aperti, fino a ml. 1,50.
- 7. Per gli edifici residenziali esistenti in zona alla data di approvazione del P.R.G. (14 settembre 2015), sono ammessi per una sola volta ampliamenti della S.U.N del 20%

Art. 62 - Zone TR - Attrezzature Turistico Ricettive

- Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere esercizi pubblici (bar, ristoranti, e simili) e strutture di servizio (ludico-sportive, noleggio attrezzature, agenzia viaggi, point service, e simili) a completamento dell'offerta turistica.
- 2. In tali aree l'edificazione dovrà rispettare i seguenti indici edilizio-urbanistici:

_

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq./mq. 0,60

Altezza massima del fronte m. 8,50
Altezza massima dell'edificio: H m 9,0
Superficie coperta massima Sc % 60%

- 3. E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il gestore nella SUN massima di mq. 120 come previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015, da realizzarsi all'interno o accorpato all'edificio principale. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, della L.P. 15/2015 nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero è ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'attività ricettiva, anche in presenza di ricambi generazionali. La somma delle superfici dell'ulteriore unità abitativa e dell'alloggio del gestore non può essere superiore a 240 metri quadrati di SUN.
- 4. Per gli esercizi posti all'interno delle zone piste impianti valgono le disposizioni del Capo IV del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, ove è anche prescritto il parere preventivo della commissione prevista all'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 per le nuove iniziative o per ampliamento e modifica d'uso di quelle esistenti.

Art. 63 – Zone D3.2 per la ricezione turistica all'aperto e soggiorni socio educativi – Campeggio

- Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.¹³
- 2. Si dovrà garantire comunque:
 - l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue e/o e eventualmente con alberature di alto fusto;
 - l'adeguata dotazione di volumetrie destinate ai servizi igienici, alle attrezzature comuni per lo svago e la ricreazione e la salute, nelle misure minime stabilite

Adozione definitiva: Delibera dei Consiglio Comunale n. 12 di data 01.06.2020 Approvazione: Delibera G.P. n. _____ di data _____ Bur . n. ____ di data _____ dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio, e comunque atte alla razionale conduzione e fruizione dell'esercizio.

3. All'interno delle zone per campeggi sono ammesse strutture fisse nei limiti della disciplina provinciale. E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il gestore con una SUN massima di mq. 120 come previsto dall'art. 119 della L.P. 15/2015. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, della L.P. 15/2015 nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero è ammessa la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'attività ricettiva, anche in presenza di ricambi generazionali. La somma delle superfici dell'ulteriore unità abitativa e dell'alloggio del gestore non può essere superiore a 240 metri quadrati di SUN.

Art. 64 - Zone D3.4 - Aree sciabili e sistemi piste e impianti

- 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree sciabili e gli impianti di risalita e di arroccamento distinguendo quelle esistenti e quelle di progetto.
- 2. All'interno delle aree sciabili esistenti sono consentiti con intervento edilizio diretto e nel rispetto dei regolamenti e della legislazione vigente, i seguenti interventi:
 - a) adeguamento tecnico degli attuali impianti di risalita;
 - b) l'ampliamento degli edifici destinati all'arrivo e alla partenza delle cabine, dei ganci o delle seggiovie, o comunque di servizio all'attività sciatoria, nella misura necessaria al dimensionamento dell'impianto, in stretta relazione a quanto previsto dalle norme provinciali in materia;
 - c) costruzione di nuovi fabbricati con le stesse prescrizioni stabilite per le aree di nuova formazione specificate al successivo punto 3;
 - d) adeguamento e ampliamento degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci, secondo le disposizioni contenute nella L.P. 21 aprile 1987, n.7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".
- All'interno delle aree sciabili di progetto sono consentiti i seguenti interventi edilizi
 diretti su progetti unitari relativi all'intera area comprendente eventualmente anche le
 aree sciabili esistenti adiacenti alla stessa:
 - a) costruzione di nuovi fabbricati destinati all'arrivo e alla partenza dei collegamenti a fune, con locali ad uso biglietteria, uffici per la gestione dell'impianto, riparazione, manutenzione e deposito delle macchine e degli attrezzi.
 Sono consentiti i bar, i punti di ristoro ed eventuale alloggio per il custode con un volume massimo complessivo di mc. 2.000, anche separati dalle stazioni degli impianti di risalita, purché situati nelle immediate vicinanze;
 - b) i parcheggi dovranno essere previsti in modo da equilibrare il rapporto fra gli utenti e la dotazione locale di strutture e infrastrutture, in misura non inferiore a 3 mq. complessivi per sciatore. Secondo le specifiche capacità ed esigenze dei relativi sistemi come disposto dalla D.G.P. n. 1559 dd. 17.2.1992, ove non altrimenti indicato nelle planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000 del P.R.G.;

- c) formazione di nuove piste sciabili, all'interno dell'area delimitata nelle planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000 del P.R.G. nel rispetto dei requisiti tecnici della L.P. 21 aprile 1987, n. 7;
- d) realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti dalle destinazioni d'uso previste dagli elaborati del P.R.G. all'interno delle zone per impianti e aree sciabili, ove non siano in contrasto con la creazione di tali impianti e piste.
 In ogni caso i nuovi fabbricati non potranno avere un'altezza superiore a ml. 8,00.
- **4.** Gli edifici esistenti in area sciabile al settembre 2005¹⁴ possono essere ampliati nella misura del 15 % della S.U.N esistente. E' ammessa la deroga secondo l'art. 9 della L. 122/89 (garages interrati).
- 5. Vista la concomitanza delle zone agricole di pregio del PUP, come normate al precedente articolo 67, gli interventi in tale area dovranno garantire il mantenimento delle potenzialità agricole dei suoli, non potrà essere prevista alcuna opera di infrastrutturazione, arroccamento, servizio o simili.
 Stante inoltre al presenza di un significativo corso d'acqua (Rio Lambin) al fine di mantenere il suo buon stato di qualità ambientale ogni eventuale intervento sul corso d'acqua o sulle rive dovrà essere preventivamente concordato con il settore tecnico dell'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente (APPA).

Art. 64.1 Accessi e parcheggi a servizio delle aree sciabili

- 1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia la posizione degli accessi e dei parcheggi alle aree sciabili. Nelle immediate vicinanze di tali accessi e nelle aree parcheggio è consentita la realizzazione di parcheggi destinati agli utenti degli impianti di risalita e di attrezzature commerciali e di servizio (negozi al dettaglio, bar, uffici per la gestione dell'impianto e locali di deposito) con una S.U.N. massima di 20 mq. con un'altezza non superiore a 4.00 ml.
- Nell'ambito individuato con specifico riferimento normativo è ammessa la realizzazione di un area di sosta per autocaravan secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 8 della L.P. 19/2012.
- Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV -Urbanistica Commerciale.

66

TITOLO X - ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

Art. 65 - Zone D2.1 - Aree produttive di interesse locale L

- **1.** Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di interesse locale specificandole in cartografia con apposita simbologia.
- 2. Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - e) commercio all'ingrosso
 - f) produzione di servizi a carattere innovativo ed con valore aggiunto per le imprese;
 - g) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - h) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- 3. All'interno delle aree produttive locali, vista la limitata dimensione e la collocazione di forte impatto paesaggistico e vicinanza con i centri abitati sono vietate le attività che possono arrecare danno ambientale ed incremento dei livelli di inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua. In particolare non sono ammessi gli allevamenti previsti alla lettera b) dell'articolo 33 del PUP.
- 4. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti. nonché prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento:
 - Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV Urbanistica Commerciale.
- 5. Nelle zone predette oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, sono consentiti anche insediamenti con annesse officine, magazzini, depositi, silos.
- 6. Non sono consentiti nelle zone per attività produttive insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ogni volumetria, appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc, e comunque nel rispetto degli ulteriori imiti fissati dai criteri stabiliti dalla GP ai sensi del comma 6, l. e) dell'articolo 33 dl PUP.

- 7. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl.).Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000, per le zone per attività produttive valgono le seguenti norme:
 - rapporto massimo di copertura = 50%;
 - H max = 9,00 m;
 - Lotto minimo = 1.000 ma:
- **8.** Per gli edifici residenziali esistenti in zona alla data di approvazione del P.R.G. (14 settembre 2015), sono ammessi, per una sola volta, ampliamenti della S.U.N. del 20%.

Art. 66 – Zone D2.2 – Aree Commerciali specializzate S

- 1. Sono zone destinate ad ospitare aziende commerciali; sono consentiti gli impianti ed attrezzature, magazzini, depositi, impianti tecnologici, zone di sosta, parcheggi pubblici e ricovero per automezzi, attrezzature ricettive (bar, ristoranti escluse discoteche ed alberghi) ed in genere tutte le attività legate alla viabilità ed ai trasporti.
- Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, appartamento che non potrà superare il 50% della volumetria complessiva.
- **3.** Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e i parametri, salvo diversa prescrizione cartografica:
 - If = 2.5 mc./mq.

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq./mq. 0,60

Altezza massima del fronte m. 8,50
Rapporto massimo di copertura 50%
H max dell'edificio m. 10.

- 4. Nelle zone soggette a piano attuativo il rapporto di copertura è elevato al 60%.
- 5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO 14° Urbanistica Commerciale.
- 6. Per gli edifici esistenti in zona alla data di approvazione del P.R.G., (14 settembre 2015) sono ammessi, per una sola volta, ampliamenti della S.U.N. del 20%.
- 7. Per gli edifici esistenti, con esclusione di quelli insediati nelle aree di cui al punto (5), il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo se compatibile con la destinazione di zona

Art. 67 - Zone D2.3 - DEP (stralciato)

TITOLO XI - ZONE AGRICOLE

Art. 68 - Norme comuni

- 1. Le cartografie del sistema insediativo riportano le aree agricole del PUP suddivise fra il pregio (art. 38 PUP) e normali (art. 37 PUP), e le aree agricole locali.
- 2. Potranno sempre essere realizzate le opere per la stabilità del terreno e strade di servizio di larghezza non superiore a m. 3 e riporti o sterri sulla sezione traversale al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.
- 3. Gli edifici realizzati in area agricola il vincolo di destinazione d'uso è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della L.P. n. 15/2015. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 15/2015 per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla L.P. n. 1/2008 o in precedenza dalla L.P. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della L.P. n. 1/2008. Gli edifici esistenti in aree agricole per i quali è decaduto il vincolo di destinazione d'uso agricola ai sensi delle norme vigenti possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantire la funzionalità delle attività insediate, nei seguenti limiti:
 - Per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo della SUN di mq. 60 da destinare esclusivamente a scopi abitativi o produttivi agricoli.
 - Alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della SUN preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi o produttivi agricoli.

H max dell'ampliamento:

- a) se in soprelevazione, massimo m. 8,5
- b) se laterale in aderenza uguale alla preesistenza.
- 4. Gli edifici rurali e produttivi esistenti, non più utilizzati ai fini agricoli (malghe, opifici, mulini, baite e simili) situati in area agricola possono essere ripristinati alle destinazioni originarie al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale tra lo spazio aperto e lo spazio edificato.

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi anche interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi potranno essere indirizzati funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore di una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può essere

69

indirizzata alla valorizzazione dell'attività turistica ricettiva, e può portare alla realizzazione massima di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

- Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili. All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo, saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti, non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto del presente articolo per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali.
- 6. All'interno delle aree agricole è ammessa la realizzazione di manufatti di ridotte dimensioni di cui all'art. 84 del RUEP. La loro realizzazione è comunque vietata all'interno delle aree di protezione paesaggistica come richiamate all'articolo 22.
- 7. La tipologia dei manufatti accessori dovrà essere semplice, utilizzando materiali compatibili con la tradizione agricola e che comunque garantiscano il massimo grado di inserimento ambientale e paesaggistico. L'ubicazione del manufatto all'interno dell'appezzamento dovrà garantire il massimo rispetto dell'ambiente e delle visuali libere, evitando promontori, dossi o posizioni che possano ostacolare la libera visuale percorrendo strade, sentieri o rive dei fiumi.

Art. 69 - Zone E1 - Aree agricole di pregio

- 1. Le aree agricole di pregio di livello provinciale, individuate sulla base della cartografia del PUP del Sistema insediativo ed infrastrutturale, vengono individuate nel presente PRG e riportate nella cartografia. Esse costituiscono un'areale all'interno del quale assume un ruolo strategico ogni azione di tutela dell'ambiente agricolo, sia sotto l'aspetto paesaggistico che puramente produttivo.
- 2. All'interno delle aree agricole di pregio sono ammessi tutti gli interventi connessi con la normale coltivazione del fondo, fatti salvi i limiti già previsti dal PRG in vigore per le "Aree di protezione paesaggistica" del precedente articolo 22.
- 3. Per i manufatti edilizi esistenti che rientrano fra i manufatti rurali legati alla attività di aziende agricole, sono ammessi interventi di recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia, operando anche trasformazione d'uso in favore dell'uso agricolo.
- **4.** All'interno delle aree agricole di pregio dovranno essere attuate tutte le forme di tutela previste dall'art. 38 e art. 37 delle norme del Piano Urbanistico Provinciale.

Art. 70 - Zone E2 - Aree agricole PUP art. 37

1. Sono aree agricole dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Esse vengono individuate dalla cartografia del PRG sulla base delle indicazioni contenute e descritte all'articolo 37 del Piano Urbanistico Provinciale (di colore giallo nella cartografia PUP. Nelle aree predette possono collocarsi attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV - Urbanistica Commerciale all'art. 92.

- 2. Sono aree destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.
- Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono
 consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione delle costruzioni
 completamente interrate e di quanto successivamente specificato.
- 4. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico.
- 5. In queste aree sono ammessi nuovi interventi con indici edilizi come da paragrafi seguenti del presente articolo, esclusivamente per la formazione delle attrezzature necessarie alle attività agricole come stabilito dal Titolo I, Capo 1 del RUEP ed in particolare dall'articolo 71 fino all'articolo 80.
- 6. Qualora l'imprenditore agricolo intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo avvalendosi degli indici edilizi nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal P.R.G. con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora vengano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo Piano Regolatore Generale ed il Sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.
- 7. Il Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
- 8. Agli immobili nuovi realizzati ai sensi del presente articolo non potrà essere mutata la destinazione d'uso, salva una diversa variante degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.
- 9. L'imprenditore agricolo che intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo come previsto dai commi precedenti, in riferimento alle superfici aziendali accorpate potrà operare per intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e norme:

_	H - altezza	massima d	del fabbricato	

m. 8,5

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

UF – Indice Di Utilizzazione Fondiaria 0,025 mq./mq.

IC - indice massimo di copertura %30%

Lotto minimo facente corpo unico
 1500 m²

Art. 71 - Zone E3 - Aree agricole di rilevanza locale

- 1. Le aree agricole di interesse locale sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole del PUP.
- Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono
 consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione delle costruzioni
 completamente interrate e di quanto successivamente specificato.
- Nelle aree agricole locali sono ammessi tutti gli interventi già previsti agli articoli 68, 69 e 70.
- **4.** Sono inoltre ammessi i seguenti interventi, anche per usi non strettamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:
 - 4.1 costruzioni di ricovero per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, fienili, con un VU in nessun caso superiore a 200 m³, realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
 - 4.2 costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 60 m² e con altezza massima di 3,5 ml realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali:
 - 4.3 costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimale, serbatoi;
 - 4.4 costruzione di serre.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere 4.1 e 4.2 del presente articolo, dovranno disporre di un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere, di 10.000 mq Per i richiedenti non iscritti a tale albo il lotto minimo accorpato dovrà avere una superficie minima di 15.000 mq.

5. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui al punto 3 devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I^ o II^.

Art. 72 - Zone E4 - Area a Bosco

- Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste come definite dall'art. 2 della L.P. 11/2007, nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
- Nelle zone a bosco sono ammessi interventi previsti dal Piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale, e dei Piani Forestali e Montani ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 11/2007.

- 3. Sugli edifici esistenti, nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente.
- 4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del PUP.
- 5. All'interno delle aree boscate è ammessa la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria e le strutture per il foraggiamento della fauna selvatica, come previsto dalla specifica disciplina di competenza provinciale.¹⁵
- 6. Sono inoltre ammessi gli interventi di sistemazione idraulica e forestale come definiti all'articolo 40 del PUP.

Art. 73 - Zone E5 - Area a Pascolo

- Si tratta delle zone agricole destinate prevalentemente all'agricoltura di alta quota, all'alpeggio, al pre - e al post - alpeggio.
- 2. Tali zone svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico, e dell'equilibrio geologico in generale.
- 3. In queste zone sono ammesse esclusivamente abitazioni temporanee e attrezzature destinate alle attività di cui sopra, e precisamente:
 - abitazioni temporanee per gli addetti alle attività zootecniche;
 - locali per ricovero di animali, lavorazione del latte, magazzini e depositi.
- 4. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica. All'interno di compendi agricoli a vocazione agrituristica, è consentita la vendita diretta dei propri prodotti e dei prodotti, ad essi accessori, da parte dei produttori agricoli singoli o associati. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del TITOLO XIV -Urbanistica Commerciale.
- 5. Nel caso di nuove costruzioni destinate alle attività di cui sopra è ammesso, ai fini del computo della superficie fondiaria, l'accorpamento di più particelle alle seguenti condizioni:
 - a) l'intervento sia previsto su un lotto non inferiore a 7.500 mg;
 - le particelle da accorpare risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno ed area edificabile);
 - le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G: zone a pascolo, agricole primarie e agricole secondarie, anche se comprese nelle fasce di rispetto stradale;

- la superficie in accorpamento non sia inferiore a complessivi 15.000 mq ubicati nel territorio di unico comune;
- i richiedenti la concessione edilizia possono essere l'Amministrazione Comunale, le Amministrazioni Separati di Usi Civici, Società fra Allevatori o Contadini iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli.
- 6. La concessione è subordinata alla trascrizione, sull'apposito registro delle concessioni, di tutte le particelle accorpate, ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità secondo quanto disposto dall'art. 5 delle presenti norme.
- 7. In tali zone sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3,00;
 - b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% del loro VU, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agroturistici, o alla residenza temporanea degli addetti;
 - d) edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui sopra, con IF sulle superfici accorpate pari a 0,05 mc/mq; H = 7,50; VU max pari a 3.000 mc:
 - e) realizzazione di nuove viabilità a servizio delle proprietà silvo-pastorali.
- 8. Gli edifici di cui alle lettere c) e d) precedenti, possono anche svolgere funzioni di posti di ristoro nel caso in cui ad esse non venga destinato un VU superiore al 30% dell'intero edificio e comunque non superiore a mc 400 e saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva e materiali locali.
- **9.** Per gli edifici esistenti con diversa funzione rispetto a quella agricola e/o pascoliva si applicheranno le norme dell'articolo 50 per gli edifici esistenti.

Art. 74 – Zone E8 – Verde di protezione

- 1. Sono aree inedificabili, di proprietà pubblica e/o privata, poste a protezione di aree a diversa destinazione urbanistica e in fregio alla viabilità.
- Le aree devono mantenere prevalentemente la superficie permeabile a verde, con posa di arbusti, siepi ed alberi con funzioni di abbellimento, schermatura e filtro. È ammessa la realizzazione degli accessi alla viabilità pubblica.
- 3. Al loro interno potranno essere collocate opere di infrastrutturazione, cabine elettriche, impianti tecnologici di servizio, recinzioni, barriere di sicurezza stradale ed opere di schermatura quali barriere fonoassorbenti, piccole aree di raccolta zonale dei rifiuti urbani.

TITOLO XII - ZONE PER INFRASTRUTTURE

Art. 75 - Viabilità

- 1. Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione. Negli ambiti individuati nella Carta di sintesi della pericolosità come "aree da approfondire" di cui all'art. 18 dell'allegato C della Deliberazione della G.P. 1317 dd. 04/09/2020, sarà necessario, in fase progettuale, redarre un studio di compatibilità che valuti la compatibilità dell'intervento/utilizzo dell'area con la pericolosità individuata. Il grado di approfondimento di tale studio è commisurato alla natura e alla tipologia di intervento.
- 2. In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.
- 3. Il P.R.G. divide la viabilità comunale in tre categorie:
 - strade di III^ categoria (S.P. 64 per Fai della Paganella);
 - strade di IV[^] categoria (S.S 421 dei Laghi);
 - altre strade.
- La cartografia di piano indica, per ciascuna strada, se si tratta di strade esistenti, da potenziare, o di progetto.
- 5. Per le strade di nuova costruzione, vanno previsti marciapiedi su uno o entrambi i lati di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato; nei tratti esistenti e soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, ove possibile, su uno o su entrambi i lati, della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50. Le dimensioni delle strade vengono determinate dalla tabella A allegata alla delibera di Giunta Provinciale n. 909/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁶
- 6. Le altre strade individuate nelle cartografie di piano oltre a quelle indicate al 3° e 4° comma, (rappresentate alla situazione fondiaria, con o senza "retino-destinazione" urbanistica) costituiscono la rete viabile minore del P.R.G. (A tale viabilità si applicano, nella misura minima, le disposizioni contenute per le strade di 4° categoria (tabella A).
- 7. Per le strade non individuate nella cartografia di piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nella citata normativa provinciale.
- 8. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. Nelle aree a bosco i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche dei tracciati sono definiti dalla D.P.P. 3.11.2008 n. 51-158/Leg.
- 9. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

pubblica utilità, peraltro l'allargamento e miglioramento dovrà comunque avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto.


- **10.** Fuori dagli insediamenti è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., purché siano a traffico controllato e a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnata a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano la carreggiata massima di m 2,50, con banchine ampie al massimo di m 0,25 per una larghezza totale massima di m 3,00.
- 11. Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc.), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante.
- 12. Ogni intervento che comporti apertura di nuovi accessi, modifica planimetrica o altimetrica di quelli esistenti, interferenti con la viabilità di livello provinciale (SS 421 e SP 64) dovrà essere concordato con APOP Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato. Per tutti i nuovi interventi occorre in ogni caso privilegiare l'utilizzo di accessi e viabilità interne già esistenti, senza realizzare nuovi innesti sulle strade di competenza provinciale.
- 13. La fase progettuale della Circonvallazione dell'abitato di Andalo prevista in cartografia dovrà valutare attentamente tutte le interferenze con la rete idrografica alla quale va garantita salvaguardia e continuità. Va posta particolare attenzione allo smaltimento delle acquee meteoriche di piattaforma che non deve gravare la situazione idraulica della rete idrografica. Tutti gli interventi in fascia di rispetto o in corrispondenza del demanio idrico sono soggetti a provvedimento di autorizzazione/concessione ai sensi della L.P. 8 luglio 1976 n. 18. Viste le criticità dovute alla presenza del rio Lambin e del rio Lavezol in fase progettuale devono essere approfonditi attentamente gli aspetti legati alla stabilità dei suoli e alla modifica del regime idrico a seguito di asportazione del soprassuolo forestale sia in fase di localizzazione del tracciato stradale sia in fase di cantiere.

Tabella A – Dimensionamento delle strade di progetto

TABELLA A - DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (in metri)					
CATEGORIA	Piattaforma stradale m				
	Minima	Massima			
II^ Categoria	9,50	10,50			
III^ Categoria	7,00	9,50			
IV^ Categoria	4,50	7,00			
Altre strade	4,50 (*)	7,00			
Strade rurali e boschive (**)		3,00			

^(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

^(**) nelle zone boschive i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche dei tracciati sono definiti dalla D.P.P. 3.11.2008 n. 51-158/Leg.



Art. 76 - G8 - Fasce di rispetto stradale

- Definizioni, estensioni e limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale vengono disciplinati dal regolamento attuativo approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi della legge urbanistica provinciale.¹⁷
- 2. Gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto sono riportati esplicitamente nel regolamento richiamato al comma 1.
- 3. La rappresentazione grafica della fascia di rispetto rispettivamente per le strade di livello provinciale (esistenti, potenziamento e progetto) e quelle per le strade locali di

Approvazione: Delibera G.P. n. _____ di data _____ Bur . n. ____ di data ____

progetto, sono indicative. Ogni intervento previsto all'interno di dette fasce e comunque in prossimità di tutti i tracciati stradali, dovrà essere valutato e verificato al fine di garantire il rispetto dei valori riportati nelle tabelle B e C sulla base di un rilievo progettuale dettagliato. Sono fatte salve le minori distanze inserite ai sensi dell'articolo

- 4. Le fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria SF, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, sulla base degli indici di zona su cui la stessa fascia è sovrapposta.
- L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento ed anche la demolizione con ricostruzione, purché le parti in ampliamento (entro e fuori terra) non si avvicinino al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente, mentre in caso di ricostruzione sia previsto un aumento della distanza dal ciglio stradale della porzione ricostruenda, rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente. Non vengono quindi conteggiati i volumi interrati, qualora posti a distanza inferiore dalla strada delle parti fuori terra, al fine della determinazione della distanza minima degli ampliamenti e ricostruzioni.
- 6. Per la viabilità locale a fondo cieco, e per i tratti non percorribili ed oggettivamente non utilizzabili per il traffico veicolare, la fascia di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 2 metri, sulla base di una preventiva valutazione tecnica della CEC e successiva autorizzazione del Consiglio Comunale.
- 7. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale (SS 421 e SP 64) dovrà essere concordato e preventivamente autorizzato dal il Servizio Opere stradali dell'APOP e del Servizio Gestione Strade.
 - Per tutti i nuovi interventi occorre in ogni caso privilegiare l'utilizzo di accessi e viabilità interne già esistenti, senza realizzare nuovi innesti sulle strade di competenza provinciale.
- 8. La realizzazione dell'infrastruttura stradale ed il progetto di potenziamento del sistema piste impianti di Andalo potranno essere realizzati anche con diverse tempistiche garantendo la possibilità di realizzazione delle piste anche prima della realizzazione della strada e relativo sottopasso previsto in località Rindole. La nuova strada in prossimità delle interferenze con le piste e con le aree residenziali dovrà prevedere opportune opere di mitigazione degli impatti visivi e inquinamento acustico tramite tomi alberati o altre strutture compatibili con il contesto paesaggistico. I nuovi impianti potranno essere realizzati anche sovrapponendosi ai tracciati stradali con l'obbligo di concordare preventivamente le quote ed il posizionamento delle strutture fisse di sostegno al fine di garantire, vicendevolmente, la corretta realizzazione sia dell'impianto di risalita, sia del tracciato stradale. La fascia di rispetto stradale non preclude gli interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento delle piste fatto salvo un tratto minimo di 8 metri dall'asse stradale di progetto indicato nelle tavole di PRG.

TABELLA B - LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)						
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI		
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade,					
I^e II^ CATEGORIA	e strade di I^ e II^ categoria					
VIABILITÀ PRINCIPALE III^ Categoria S.S. 421 dei Laghi	20	40	60	25 (*)		
VIABILITÀ PRINCIPALE IV^ Categoria S.P. 64 per Fai della Paganella	15	30	45	20 (*)		
ALTRE STRADE	10	20	30	7,5 (*)		
(*)	Larghezza stabilità dal presente regolamento					

TABELLA C - LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)						
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI		
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade,					
I^ e II^ CATEGORIA		e strade di I^ e II^ categoria				
VIABILITÀ PRINCIPALE III^ Categoria S.P. 64 per Fai della Paganella	da 5 a 7,5 (**)	25	35	25 (*)		
VIABILITÀ PRINCIPALE IV^ Categoria S.S. 421 dei Laghi per Molveno e Cavedago	5(*)	15	25	20 (*)		
ALTRE STRADE	5 (*)	5 (*)	10 (*)	7,5 (*)		
(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento					
(**)	m.7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m					

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare

dall'asse stradale per
 dal centro del simbolo
 Strade di progetto
 Raccordi e rotatorie

Art. 77 – F3.2 - Parcheggi pubblici - Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali

- Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati..
- 2. Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 75 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto stradale purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.
- 3. Fatte salve le specificazioni sopraccitate e quelle stabilite nelle singole norme di zona, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, le ristrutturazioni con cambio di destinazione d'uso e le nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, predisporre appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge urbanistica provinciale in tema standard urbanistici e come riepilogato nelle tabelle A e B¹⁸ allegate alle determinazioni provinciali allo scopo emanate, applicando per il comune di Andalo gli standard minimi previsti nella colonna "Zona B", come da classificazione contenuta nella tabella C.
- 4. Per la dotazione minima di parcheggi sulla base delle funzioni occorre riferirsi alla tabella dell'allegato 3, della delibera di GP 2023/2010.
- 5. le zone destinate a parcheggio privato, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante vincolo di pertinenzialità obbligatorio e non separabile ad ogni appartamento o unità immobiliare; La vendita separata dei parcheggi (esterni o coperti), già vincolate a pertinenzialità di unità immobiliari residenziali o produttive, costituisce abuso edilizio e comporta la perdita dei requisiti di agibilità delle unità immobiliari stesse, qualora non dispongano più di superfici a parcheggio tali da soddisfare lo standard minimo previsto dalla legge provinciale.
- 6. Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.
- 7. stralciato
- 8. La cartografia riporta i parcheggi pubblici (P) esistenti, di Progetto (Pp) ed i parcheggi pubblici (esistenti e di progetto) a servizio del sistema piste impianti (Ps). Negli ambiti individuati nella Carta di sintesi della pericolosità come "aree da approfondire" di cui all'art. 18 dell'allegato C della Deliberazione della G.P. 1317 dd. 04/09/2020, sarà necessario, in fase progettuale, redarre un studio di compatibilità che valuti la compatibilità dell'intervento/utilizzo dell'area con la pericolosità individuata. Il grado di approfondimento di tale studio è commisurato alla natura e alla tipologia di intervento.
- **9.** Per le aree a parcheggio si devono prevedere opportuni sistemi di controllo ed allontanamento delle acque meteoriche.

Art. 78 - F4.1 - Attrezzature tecnologiche

- Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.
 Esse sono suddivise in: centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica ecc., discariche di inerti, depuratori, vasche di decantazione, cabine riduzione e misura metano, punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani zonali e di quartiere.
- 2. L'attuazione delle zone a discariche di inerti è prevista tramite la stesura del piano per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.P. 22/88. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. La sovrapposizione di destinazioni urbanistiche diverse, indica la destinazione d'uso ad avvenuto esaurimento della discarica d'inerti.
- 3. Nelle altre zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.
- 4. Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti esistenti.
- 5. Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali). Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 79 – Discariche inerti locali

- 1. La cartografia del PRG individua in località Casegne la discarica di rifiuti inerti. All'interno di tale zona sono ammessi i conferimenti sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall'APPA, in corrispondenza con il piano provinciale smaltimento rifiuti.
- 2. Per tutte le aree interessate da attività di discarica valgono le seguenti prescrizioni:
 - essere isolate dall'ambiente esterno mediante realizzazione di idonei sistemi di confinamento che dovranno essere preservati e mantenuti integri nel tempo;
 - dopo la chiusura della discarica deve essere evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti;
 - sono inoltre vietate tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
- 3. Le aree oggetto di bonifica e ripristino, a seguito del completamento della discarica, possono essere oggetto di utilizzi limitati ai sensi delle norme sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti¹⁹ e del piano di gestione operativa di ripristino disciplinato dalla normativa nazionale ²⁰.

Art. 80 - G9 - Area di rispetto degli impianti di depurazione

- 1. La distanza dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi al testo coordinato dei Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato. L'allegato definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce A e B rappresentate in cartografia.
- 2. Le distanze dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell'art. 59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5890/87 dd. 21.9.87. Le fasce di rispetto dell'impianto di Andalo sono state determinate con D.g.p n. 159 dd. 15.12.1989 e si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo:
 - Zona "A": fascia di 50 ml dalla recinzione. È quella adiacente al depuratore in essa è esclusa ogni edificazione. E' tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;
 - Zona "B": fascia di 50 ml dalla precedente. È quella adiacente alla zona "A", è esclusa ogni edificazione ad eccezione dei manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantire la funzionalità, per un massimo del 15% del volume esistente al 15.12.1989.
- 3. Tutte le opere edilizie sul territorio comunale che prevedono scarico di acque reflue di qualsiasi natura dovranno rispettare le indicazioni contenute nel TULP21. Prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, vige l'obbligo di presentare denuncia o autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 32, comma1, del TULP stesso.

Art. 81 – G10 - Area di rispetto cimiteriale

- 1. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità. All'interno di fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dalla Legge urbanistica provinciale ed in particolare per gli edifici esistenti gli interventi previsti sono soggetti a preventivo parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari nei casi di demo-ricostruzione, ampliamento e cambio d'uso.
- 2. Gli interventi dovranno inoltre rispettare i criteri previsti dall'allegato 4 della delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010.

Art. 82 - F4.2 - Elettrodotti - Metanodotti - Linee telefoniche

1. Per gli elettrodotti ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003;

- 2. Agli elettrodotti corrisponde una Distanza di prima approssimazione DPA, calcolata e resa disponibile a cura dell'ente gestore, secondo la metodologia introdotta con il D.Dirett. del 29 maggio 2008. Tale distanza di tutela può essere rideterminata per ogni singolo progetto sulla base di una perizia tecnica redatta secondo i criteri già stabiliti dalla normativa nazionale e provinciale.²²
- 3. Le distanze dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
- 4. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

Art. 83 – F4.3 - Eliporti

- 1. Il P.R.G. demanda alle Amministrazioni Comunali, l'individuazione delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri.
- L'individuazione di dette zone non dovranno incidere sulle scelte di organizzazione urbanistica operata dal P.R.G.
- 3. Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

TITOLO XIII – NORME PARTICOLARI

Art. 84 - Vincolo di inedificabilità decennale

- 1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, individua in cartografia le aree destinate all'insediamento che a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica. Per un periodo minimo di dieci anni il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.
- 2. Le disposizioni del presente articolo in seguito all'approvazione della Variante 2019 con Delibera della Giunta provinciale N. ____ di data _____ il vincolo decennale a partire da tale data si applica alle seguenti particelle:
 - Parte della Pp.ff. 2148 2182 2183 in C.C. Andalo;
 - P.f. 2139 in C.C. Andalo;
 - Parte della P.f. 359 C.C. Andalo;

- P.f. 2318 C.C. Andalo C.C. Andalo;
- Parte della P.f. 1519 C.C. Andalo;
- Pp.ff. 192/3 -192 193 C.C. Andalo;

Art. 85 – Dotazione di parcheggi a servizio dei fabbricati

- 1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia e regolati dall'art.77 delle presenti norme, il rilascio del permesso di costruire, la presentazione della SCIA o della CILA per gli interventi di nuova costruzione, per gli ampliamenti degli edifici esistenti che comportano una aumento della superficie utile netta (S.U.N.) e per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, comportano l'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio determinato in base alle disposizioni dell'articolo 60 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, e del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, A tali disposizioni si rimanda per il calcolo delle superficie di parcheggio richiesta per le varie destinazioni urbanistiche, d'uso e funzionali, per le esenzioni del rispetto dello standard di parcheggio e per la localizzazione e la disponibilità degli spazio di parcheggio.
- 2. Il numero di posti auto derivante dall'applicazione dello standard è determinato al pieno raggiungimento della misura di superficie indicata nella Tabella A del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. In ogni caso è sempre assicurata la presenza di almeno un posto auto.
- 3. Per rispettare lo standard di parcheggio in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (previsti dall'articolo 77, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15) e di interventi di costruzione di nuovi volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti e sono utilizzati indici urbanistici che determinano un volume superiore a quello originario la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamento del volume originario del 20% (previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 2 e 3, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15) è possibile ricorrere alle disposizioni per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga di cui all'articolo 99 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
- 4. Nelle lottizzazioni, anche se non espressamente indicati, dovranno essere ricavati appositi spazi da destinare a parcheggi pubblici. Nelle aree a verde pubblico previste all'art. 60 e nelle aree per attrezzature pubbliche previste all'art. 58 è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate per la realizzazione di parcheggi pubblici e/o pertinenziali.

Art. 86 – Tutela dagli inquinamenti

Adempimenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all'art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento

ambientale in materia di inquinamento acustico" e del relativo regolamento di esecuzione. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6".

- 2. Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" i progetti delle singole opere dovranno tenere conto di tutti gli aspetti legati all'inquinamento acustico, sia riferiti alla protezione dagli inquinamenti provenienti da fonti di rumore esterne esistenti, sia riguardo al potenziale grado di inquinamento acustico che l'opera stessa può generare.
- 3. Per le attività produttive, commerciali e professionali il progetto di trasformazione dell'area dovrà essere corredato di un'analisi relativa al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- 4. Unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, vi è l'obbligo di predisporre una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 3, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Sono fatte salve le deroghe alle procedure previste dal d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede l'esclusione per le attività a bassa rumorosità.
- 5. Tutti gli interventi realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall'inquinamento acustico prodotto lungo l'arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11).
- 6. Per l'attivazione di titolo edilizio idoneo alla realizzazione di opere che possono costituire sorgenti di rumore (attività produttive, nuova viabilità, parcheggi pubblici e privati con più di 50 posti auto, e opere simili) la documentazione di progetto dovrà essere corredata da uno studio del clima acustico (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore).
- 7. Per le nuove strade occorrerà rispettare inoltre le disposizioni contenute nel DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.
 - Tale decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei limiti. L'ampiezza delle fasce acustiche e i limiti si distinguono in funzione della tipologia della strada (extraurbana, urbana e locale) e sono suddivisi per le strade di nuova realizzazione e strade esistenti. Inoltre, secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Le nuove infrastrutture stradali secondo il citato decreto sono tenute al rispetto dei

valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 447/95 ha la facoltà di richiedere la documentazione di impatto acustico nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto stradale. Tale documentazione è necessarie per prevedere gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'infrastruttura, verificandone la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti. I risultati della valutazione di impatto acustico devono garantire l'individuazione, già nella fase di progettazione, delle migliori soluzioni da adottare per garantire il rispetto dei limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa.

8. Ai sensi del comma 4, art. 8, della L 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto Acustico.

Art. 86 - Norme transitorie e finali

- 1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici in allegato e nelle presenti norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole di piano e dalle presenti norme.
- Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dal regolamento edilizio comunale, dalle Leggi Provinciali, dalle leggi statali, dalle leggi comunitarie.

Art. 87 - Deroga

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, secondo le disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale.

TITOLO XIV - URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 88- Disciplina del settore commerciale

- 1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della I.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
 - 2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 89 - Tipologie commerciali e definizioni

- 1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
 - 2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali

Art. 90 – Localizzazione delle strutture commerciali

- Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
- 2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi degli articoli contenuti nel precedente Titolo 6°, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

- 3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
- 4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
- 5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico;
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 89;
 - c) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - d) fasce di rispetto;
 - e) aree per attrezzature e servizi pubblici (limitatamente alle MSV e GSV);

Art. 91 – Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

- 1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
- 2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP

Art. 92– Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

 Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 93 - Attività commerciale all'ingrosso

- Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
- 2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
- 3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 94 - Spazi di parcheggio

della legge provinciale sul commercio.

- I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
- Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri:
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;
- 3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
 Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi
- 4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
- L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi

Art. 95 - Altre disposizioni.

- Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
- 2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all' apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 96 – Recupero e riqualificazione di insediamenti storici

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 97 – Ampliamenti delle strutture di vendita esistenti

Strutture di vendita entro la soglia dimensionale massima

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Strutture di vendita oltre la soglia dimensionale massima e delle GSV esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Ampliamento con utilizzo di edifici esistenti ed aree da bonificare

 Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 98 – Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale

TITOLO XV – TUTELA GEOLOGICA IDROLOGICA E VALANGHIVA

Art. 99 - Carta di sintesi geologica e Carta delle risorse idriche

- 1. Ai fini della tutela geologica e valanghiva il territorio comunale è suddiviso, in aree a rischio geologico, aree di controllo geologico ed aree geologicamente stabili, sulla base della Carta di sintesi geologica approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 2813 di data 23 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni²³, redatta conformemente ai disposti artt. 2, 3, 4 e 5 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.
 - Ogni intervento di trasformazione e/o modifica d'uso del territorio deve rispettare i vincoli posti dalle tavole, norme e relazione della Carta di sintesi geologica e della Carta delle risorse idriche²⁴, che ne costituisce parte integrante, i quali prevalgono sulle norme di attuazione delle singole zone del PRG.
- 2. Ai fini della tutela idrogeologica ed idraulica occorre fare riferimento al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed alla Carta di sintesi della pericolosità prevista all'art. 14 delle Norme di attuazione del PUP 2008²⁵
 Fino alla entrata in vigore di detta Carta continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 48 delle NdA del PUP, le previsioni contenute all'art. 2, art. 3 comma 3 lettere a) b) c) d) ed f) e gli articoli 30 e 32 dell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (PUP 2000).

Art. 100 - Area a controllo sismico

 Tutto il territorio provinciale è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3); Nel Comprensorio valle dell'Adige ricadono in zona sismica 4 i comuni di:

Albiano, Aldeno, **Andalo**, Calavino, Cembra, Cimone, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Trento, Valda, Zambana.

Ricade in zona sismica 3 il comune di Cavedine.

- 2. Nelle zone sismiche 4 è richiesta una progettazione antisismica rispettando la normativa tecnica vigente, anche con procedure di tipo semplificato quando applicabili. In tali zone le infrastrutture e gli edifici pubblici e quelli strategici, e/o di rilevante interesse, così come definiti dalla G.P., devono essere realizzati con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3.
- 3. Nelle zone sismiche 3 si applica la normativa tecnica vigente.

TITOLO XVI – TUTELA AMBIENTALE

Art. 101 – Criteri generali di tutela ambientale

- 1. I manti delle coperture saranno formati con i materiali generalmente utilizzati nella zona e quindi in coppo, tegole di cotto, cemento od altri materiali purché di aspetto come le tegole in cotto o, in alternativa se la pendenza del manto è scarsa, lamiera in zinco preverniciata al cromo in tinta testa di moro o lamiera in rame; si sconsiglia la lamiera zincata; La Commissione edilizia comunale potrà di volta in volta e zona per zona stabilire delle scelte sul tipo di manto e sul colore dello stesso per creare una dominanza od una alternanza cromatica dei tetti visti dall'alto.
- 2. Le nuove costruzioni dovranno rispettare l'orientamento dei fabbricati circostanti o l'orientamento se segnalato in cartografia. Le falde delle coperture presenteranno andamenti assimilabili con le costruzioni circostanti.
- 3. In caso di ristrutturazioni, per quanto possibile, i vecchi coppi devono essere reimpiegati sulla stessa copertura, almeno sullo strato esterno.
- 4. Le orditure dei tetti saranno, per quanto possibile, in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che potranno essere coperti con terra o pavimentati.
- 5. La pendenza dei tetti è contenuta di norma tra il 28 ed il 40%; pendenze diverse possono essere ammesse qualora ragioni architettoniche ed ambientali lo consentano. Negli abbaini la pendenza può discostarsi dai dati sovraesposti.
- 6. Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame, di zinco verniciata al cromo in testa di moro od antracite od in lamiera d'alluminio preverniciata. È ammesso, ma non consigliato, l'impiego di lamiera di ferro zincato preverniciata colore testa di moro od antracite.
- 7. Vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello. Lo strato di finitura degli intonaci deve essere preferibilmente in grassello di calce lisciato, non trattato a sbriccio, salvo per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta nei quali può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbriccio.
- 8. E' sconsigliato l'impiego in vista di materiali plastici, alluminio anodizzato, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione ed i preparati e additivi specialistici impiegabili per i restauri che, comunque, dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali.
- 9. Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno od in ferro e dovranno essere conformi ai tipi tradizionali del luogo; sono ammessi i serramenti realizzati con altri materiali qualora verniciati in tinta unita preferibilmente di colore bianco. Non è ammesso l'effetto finto legno quale finitura. Fanno eccezione gli infissi ai piani terreni di unità immobiliari produttive nelle quali, possono essere inseriti materiali diversi. L'impiego di materiali diversi dal legno deve comunque rispettare i più elementari criteri di inserimento paesaggistico ambientale.

- 10. Le ante d'oscuro dovranno essere, per quanto possibile, del tipo tradizionale in legno; sono ammessi altri materiali qualora le ante siano verniciate in tinta unita. Non sono ammesse, sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri.
- 11. I poggioli ed gli eventuali collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno presentare parapetti del tipo tradizionale, interamente in legno o con struttura metallica e tavole verticali in legno. I parapetti potranno anche essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (ex sostegni per le pannocchie o per il fieno), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato; sempreché non siano scalabili da bambini (le fessure orizzontali dovranno essere limitate a pochi mm. e la forma del manufatto non dovrà prestarsi ad essere scalata).
- 12. Le scale esterne al Piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura e/o pietra locale, salvo il rispetto delle distanze per le parti non a sbalzo. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno, per quanto possibile, mantenuti e/o ricollocati.
- **13.** Le recinzioni di prati, boschi, zone agricole e pascoli non sono consigliate e le recinzioni all'interno delle zona abitate dovranno essere realizzate in ferro e legno. Sono vietate le recinzioni realizzate con semplice rete metallica su ritti metallici.
- **14.** Le bombole del G.P.L. dovranno essere realizzate unicamente con le modalità del totale reinterro.
- **15.** In ordine alla finitura dei materiali si esprimono i seguenti indirizzi:
 - 15.1 Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei resteranno al naturale, non trattate con coloranti, né mordenti, né coprenti, ad eccezione di quei rivestimenti lignei per i quali sia documentata la originaria copertura con pitture. E' ammessa sempre la protezione funghi battericida, a condizione che sia trasparente, non colorata, né coprente.
 - 15.2 Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio o ad acqua e nei colori tradizionali del luogo.
 - 15.3 Gli infissi in ferro devono essere trattati con convertitore di ruggine o zincati a caldo e successivamente verniciati nei colori tradizionali del luogo.
 - 15.4 Gli infissi realizzati con l'impiego di trafilati in materiale plastico devono essere esclusivamente di colore bianco;
 - 15.5 Gli infissi realizzati con l'impiego di trafilati in alluminio non devono presentare superfici trattate per anodizzazione, ma devono essere verniciati a forno nei colori tradizionali del luogo, preferibilmente in colore bianco.
 - 15.6 Gli apparati ed elementi in pietra a vista, quali contorni, modanature, mensole, ecc... preferibilmente in pietra locale potranno essere utilizzati a condizione che le superficie in Piano poste all'esterno siano rese antisdrucciolevoli mediante graffatura o bocciardatura.

- 15.7 L'applicazione di zoccolatura in pietra alla base delle costruzioni può essere realizzata purché mantenuta ad un'altezza inferiore a un metro, è consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco sbricciato.
- 15.8 La realizzazione di parti di facciata in pietra, che non abbiano funzione di zoccolatura, soprattutto se realizzate con pietra in massello, sono sempre ammesse.
- 15.9 Le parti all'aperto come i cortili e le strade interne ai lotti saranno preferibilmente inghiaiati o inerbiti invece di pavimenti in asfalto o in calcestruzzo.
- 15.10 I parcheggi saranno preferibilmente pavimentati con quadrotti di conglomerato cementizio od altro materiale che permetta una crescita di erba negli interstizi.
- 15.11 Le murature di sostegno terra avranno dei fori di diametro tale che, oltre a provvedere al drenaggio, permetteranno l'attecchimento di piante rampicanti e tali fori saranno disposti ad una distanza non superiore a m. 1. Le murature controterra che superano m. 1, 5 saranno preferibilmente del tipo ad elementi prefabbricati in modo da poter mettere a dimora, sulla muratura, piante e fiori.
- 15.12 I vecchi muri di sostegno terra e le vecchie recinzioni di corti, cortili, orti, strade, vanno conservati.
- 15.13 Non è consigliata la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti.
- 15.14 Non è ammessa la realizzazione di seconde finestre esterne alle esistenti, posizionate a filo facciata, col sistema in uso nella pianura Padana.

Art. 102 - Criteri di tutela ambientale nell'ordinaria manutenzione

- 1. L'intervento di manutenzione ordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri storici dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità operative proprie della originaria cultura costruttiva locale.
- 2. Nella manutenzione ordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 103 - Criteri di tutela ambientale nella straordinaria manutenzione

- 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria operati su edifici o aree individuate di interesse storico non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici. L'isolamento termico esterno "a cappotto" su edifici classificati a restauro (R1) e risanamento conservativo (R2) è vietato.
- 2. La manutenzione straordinaria deve conservare e valorizzare i caratteri dei fabbricati ricorrendo a modalità operative, a tecniche ed a particolarità costruttive proprie della originaria tradizione locale. Non può alterare l'immagine architettonica e la tipologia

- dell'edificio, ma deve, piuttosto, salvaguardarla per quanto attiene alla originaria conformazione esterna, tipologia e schema distributivo.
- Nella manutenzione straordinaria non possono essere alterati elementi architettonici e decorativi.

Art. 104 – Criteri di tutela ambientale nelle aree residenziali

- I nuovi edifici e quelli esistenti in via di trasformazione devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda i volumi, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riferirsi agli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG.
- I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi alle indicazioni di Piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno, comunque secondo indicazione della Commissione di tutela per il paesaggio del sito.
- **3.** Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.
- 4. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in maniera marginale rispetto al lotto e comunque il più vicino possibile agli altri edifici.
- 5. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature o del prato. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali, in legno con esclusione delle reti metalliche.
- **6.** La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti.
- 7. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 105 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per attività produttive

- La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno.
 I muri di sostegno in calcestruzzo a vista non sono ammessi, dovranno essere realizzati con la tecnica del raso sasso o del muro a secco e dove possibile essere sostituiti da scarpate inerbite.
- I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.

- 3. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva.
- **4.** Si deve evitare l'impermeabilizzazione generalizzata, mediante pavimentazione, dei piazzali.
- 5. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi.
- 6. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.
- 7. Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.
- 8. Le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

Art. 106 - Criteri di tutela ambientale nelle aree per cave e discariche

- Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, sia l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo e deposito.
- 2. L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.
- Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale integrata con il contesto ambientale.

Art. 107 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per impianti tecnologici urbani

- Le aree per la raccolta differenziata di rifiuti e gli impianti tecnologici, con l'esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali o quinte, realizzati con arbusti e piante di alto o medio fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
- I volumi tecnici o edilizi e le costruzioni devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.
- 3. Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte da verde.

Art. 108 - Criteri di tutela ambientale nelle aree agricole

- La localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi
 del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più
 defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno
 casuale rispetto al contesto insediativo.
- La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
- 3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
- 4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
- La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
- 6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
- 7. Le recinzioni sono generalmente vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate.
- 8. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite è ammesso il rivestimento in acciottolato.
- Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
- 10. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il defluire delle acque va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, è corretto l'uso, per la pavimentazione stradale, del porfido in tutte le sue possibilità di posa.
- 11. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
- **12.** I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti ed inderogabili

- necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le medie tensioni.
- 13. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Art. 109 – Criteri di tutela ambientale per area di rispetto storico, ambientale e paesistico

- 1. Il Piano individua con apposita simbologia le aree di rispetto paesaggistico, storico ed ambientale che sono, principalmente, intese come aree di protezione delle visuali, del centro storico urbano e delle zone edificate di particolare pregio e le aree di protezione ambientale e paesistica, finalizzate alla conservazione delle peculiarità formali ed alla valorizzazione dei caratteri paesistici che rapportano tali aree ai principali fronti panoramici.
- 2. Dovranno essere possibilmente evitati attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.
- 3. Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e per le aree coltivate a prato dovrà essere evitato la coltivazione di bosco, ceppaie o piante d'alto fusto; potranno essere recuperate ad uso agricolo (prato) eventuali aree un tempo coltivate ed attualmente boscate.

Art. 110 – Criteri di tutela nelle aree assoggettate a tutela degli insediamenti storici

 All'interno degli ambiti perimetrati dagli Insediamenti Storici ed in riferimento agli Insediamenti Storici sparsi, valgono le disposizioni esposte al Titolo VI - Insediamenti Storici.

Art. 111 - Criteri di tutela ambientale nelle aree a pascolo

- 1. L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina ad altri edifici o alle strade esistenti.
- 2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica

origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

- **3.** I materiali devono essere quelli tradizionali, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 4. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento. Sono sempre ammesse le opere di prevenzione dei canni causati da grandi carnivori.
- 5. I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi.
- **6.** Le recinzioni sono vietate, solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno su accessi.
- 7. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, ne essere dotate di manufatti di sostegno in cemento armato a vista.
- 8. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
- 9. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista con tecnica " a secco".
- **10.** I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate anche per le eventuali medie tensioni.

Art. 112 – Criteri per il recupero e la tutela dei percorsi storici e tracce della sistemazione agraria

- 1. La valorizzazione e la difesa di questo patrimonio, costituito da tracciati viari, sistemi di suddivisioni poderali, reti di canalizzazioni, manufatti minori, fontane, cippi miliari o commemorativi, si presenta come indispensabile ed urgente e deve trovare nel quadro conoscitivo la prima fonte di informazione e presa di coscienza da parte degli operatori pubblici, che hanno la responsabilità della infrastrutturazione del territorio nonché dei privati.
- 2. E' fatta raccomandazione agli operatori pubblici e privati di tenere, nelle previsioni di interventi trasformativi, il massimo conto delle preesistenze storiche individuate dalla cartografia, finalizzando le opere al massimo rispetto dei tracciati storici, ad evitare inutili danni, trovando soluzioni alternative o compatibili.
- 3. Le tracce del paesaggio storico risultanti dal processo di antropizzazione del territorio comunale, i residui materiali di tali tracciati quali muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, ecc., anche se non evidenziati nelle carte di Piano, vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

Art. 113 – Criteri di tutela ambientale nelle aree a bosco

- La trasformazione, quando possibile, degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri
 di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere
 preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti
 nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione
 edificatoria.
- 2. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
- 3. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
- **4.** Le recinzioni sono vietate e solo per particolari esigenze è consentita la stanga orizzontale in legno. Sono sempre ammessi i manufatti a difesa da grandi carnivori.
- 5. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, ne essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
- 6. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. Sono sempre ammessi gli interventi necessari alla difesa da grandi carnivori.
- 7. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
- **8.** I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche.

Art. 114 – Criteri di tutela ambientale nelle aree per la viabilità e gli spazi pubblici

- L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
- 2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
- **3.** Gli scavi ed i riporti devono essere inerbati e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
- 4. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate e/o terre armate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

5. È sempre ammesso, anzi consigliabile, l'uso di pavimentazioni in porfido su strade e piazze sia pubbliche che private. In alternativa è preferibile una pavimentazione in legante con finitura in ghiaino alle generalizzate pavimentazioni bituminose.

Art. 115 – Criteri di tutela ambientale nelle aree di protezione dei corsi d'acqua


- All'interno i queste aree vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua.
- 2. Vanno invece possibilmente privilegiati gli interventi di ripristino all'ambiente naturale da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

ALLEGATO 1 – MANUFATTI E COSTRUZIONI ACCESSORIE


Allegato A.1 - Manufatti e costruzioni accessorie - Art. 10

Schemi tipologici


I disegni costituiscono schema tipologico: la scala grafica e il dimensionamento delle strutture sono indicative e non vincolanti. Dovranno essere rispettate le proporzioni e le modalità compositive nei limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 10.




Tipologia consigliata per i centri storici e per il centro abitato. Con le medesime caratteristiche formali è ammessa anche la realizzazione di una costruzione accessoria a falda unica.



Tipologia consigliata per le aree interne al centro abitato. Con le medesime caratteristiche formali è ammessa anche la realizzazione di una costruzione accessoria a falda unica.




Esempio tipologico dei manufatti accessori realizzati in aderenza ad edifici esistenti o mura di confine o contenimento.



Tipologia consigliata per i manufatti accessori ai sensi del D.P.P. n. 8-40/Leg. del 08/03/2010, realizzabili nelle aree agricole ad esclusione delle zone soggette a protezione paesaggistica ai sensi dell'articolo 223 delle presenti NdA. Con le medesime caratteristiche formali è ammessa anche la realizzazione di una costruzione accessoria a falda unica.

Tipologia con muratura di base



I manufatti accessori chiusi potranno essere realizzati anche con un tratto di muratura basale, di altezza massima 60 cm, utilizzando pietra locale e con tecnica costruttiva "in opera". Le dimensioni complessive del manufatto, compresa la parte in muratura dovrà in ogni caso rientrare nei limiti dimensionali già definiti all'articolo 10. Con le medesime caratteristiche formali è ammessa anche la realizzazione di una costruzione accessoria a falda unica.

ALLEGATO 2 - ANAGRAFE DEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

- **3.** Sulle tavole di PRG sono evidenziati con apposita simbologia i seguenti siti bonificati, corrispondenti ad ex discariche appartenenti all'anagrafe predisposta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi del comma 10 dell'art.77bis del TULP:
 - SIN047003: deposito di carburante ditta Liebener (gruppo "siti inquinati");
 - SIB047002: ex discarica RSU loc. Doss Brozzin (gruppo "discariche bonificate");
 - SIB047001: ex discarica RSU loc. Campo sportivo (gruppo "discariche bonificate").
- **4.** In corrispondenza dei siti SOIS bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale
- **5.** Nel caso si debba intervenire su siti bonificati, il Comune, in accordo con l'APPA, effettuerà tutte le verifiche necessarie di compatibilità igienico-sanitaria della futura destinazione d'uso dell'area.

Appendice - Note

¹ La L.P. 15/2015 entrata in vigore il 12 agosto 2015 è immediatamente applicata e sostituisce la precedente legge urbanistica 1/2008. Sono fatti salvi, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, le disposizioni attuative della L.P 1/2008 ed il suo regolamento di attuazione come indicato nella disciplina transitoria artt. 120 e segg. della LP 15/2015 stessa e circolari esplicative.

- ³ L'intervento di recupero può essere suddiviso in due successivi titoli edilizi. Il regolamento edilizio potrà determinare forme di garanzia finalizzate al rispetto degli impegni assunti da parte del concessionario
- ⁴ L'intervento di recupero può essere suddiviso in due successivi titoli edilizi. Il regolamento edilizio potrà determinare forme di garanzia finalizzate al rispetto degli impegni assunti da parte del concessionario
- ⁵ Deliberazione di giunta provinciale n. 3275 di data 30 dicembre 2009: "L.P. 11 novembre 2005, n. 16 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 L.P. 4 marzo 2008, n. 1. COMUNE DI ANDALO Variante al P.R.G. con adeguamento del piano regolatore generale alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16 "Disciplina degli alloggi destinati a residenza" APPROVAZIONE CON MODIFICHE prot. n. .577/09D."
- ⁶ Data di entrata in vigore del nuovo PRG
- ⁷ Data di entrata in vigore del nuovo PRG
- ⁸ Data di entrata in vigore del nuovo PRG
- ⁹ Misura arrotondata derivata dal combinato degli articoli 8 e 5, comma1. l.a) dell'Allegato 2 Del GP 2023/2010
- ¹⁰ "Prima casa" come definita dalla legge urbanistica provinciale ai fini del calcolo del contributo di concessione
- ¹¹ Misure cartografiche digitali su catasto geometrico
- 12 Data di prima adozione variante 2/2014
- ¹³ Legge Provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto" Legge Provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto"
- ¹⁴ Data di entrata in vigore del nuovo PRG
- ¹⁵ Del. GP 2844 dd. 23/10/2003 Del. GP 2852 dd. 30/12/2003
- ¹⁶ Come da ultimo aggiornate con Del G.P. n.2088/2013
- ¹⁷ Delibera di Giunta Provinciale n. 909/95, Come da ultimo aggiornata con Delibera n.2088/2013

² Data di entrata in vigore del nuovo PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDALO

Variante 2019 2021 - Art. 39 Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

18

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica//provv_attuativi_lp1/spazi_di_parcheggio _dic2012.pdf - Vedasi estratto tabellare in calce alle presenti norme

- ¹⁹ Articolo 102-quater "disposizioni in materia di rifiuti e bonifica di siti contaminati" del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (TULP)
- ²⁰ D.Lgs. 36-2003 Discariche di rifiuti Allegato 2
- ²¹ Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"
- ²² D.dirett. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". (pubbl. G.U. 5/7/2008n. 156, S.O.)
- ²³ Settimo aggiornamento Del G.P. n. 2919 dd. 27/12/2012
- ²⁴ Approvata con deliberazione FP n. 2248 dd. 05/09/2008 Primo aggiornamento Del. GP 2779 dd. 14/12/2012
- ²⁵ Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale"